


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2020

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Collana diretta da Carlo Bitossi

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA 2020

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

INDICE

I. Paola Guglielmotti, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva</i>	pag.	1
1. Gli obiettivi e i cartolari notarili quali fonti prevalenti	»	1
2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi	»	6
3. La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici	»	8
4. L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai <i>cartularia</i> notarili	»	11
5. Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio	»	14
6. Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria	»	16
Carte di Genova e della Liguria	»	20
II. Valentina Ruzzin, <i>La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	»	29
1. Composizione e selezione dei cartolari prevenuti	»	29
2. La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare	»	31
3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne	»	33
<i>Dossier documentario</i>	»	37
III. Denise Bezzina, <i>Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	69
1. Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici	»	71
1.1. La dote nell'Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia	»	71
1.2. L'antefatto	»	74
2. Dote e matrimonio tra norma e prassi	»	77
3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione	»	83
3.1. La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga	»	85
3.2. Dote e successione: un legame indissolubile	»	90

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria	pag.	94
4.1. Costituzione e valore della dote	»	95
4.2. L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure	»	102
4.3. Trasformismi dotali	»	105
4.3.1 La dote come bene fluttuante: <i>dos, augmentum dotis, extradots</i>	»	106
4.3.2. L'evoluzione del fondo dotale: dote, <i>guarnimenta</i> e il processo di inflazione dotale	»	111
4.4. Chi controlla il fondo dotale?	»	113
4.5. La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese	»	117
4.6. Doti per le donne destinate alla vita religiosa	»	124
5. La dote tra prassi e normativa	»	128
IV. Paola Guglielmotti, <i>L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento</i>	»	137
1. Il contesto politico	»	139
2. Chi sostiene le rivendicazioni?	»	143
3. Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni	»	146
4. Reintegri e restituzioni	»	150
5. La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio	»	155
V. Paola Guglielmotti, <i>Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	161
1. Definizioni di extradoti e storiografia	»	161
2. Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale	»	165
2.1. Casistica tra città e villaggi	»	165
2.2. Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?	»	169
3. Alle origini delle extradoti: l'abolizione della <i>tercia</i>	»	170
4. Il problema dell'identificazione del fondo extradotale	»	172
5. Come si costituisce il fondo non dotale?	»	179
5.1. Lasciti testamentari per extradoti	»	179
5.2. Extradoti originate o potenziate da <i>donationes inter vivos</i>	»	181
5.3. La (ri)costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni	»	182

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?	pag.	184
6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti	»	184
6.2. Extradoti investite in commende	»	187
6.3. Duttività degli usi delle extradoti	»	189
7. Extradoti e contesto normativo	»	192
7.1. Una scarsa normazione statutaria	»	192
7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)	»	195
8. Tendenze ed evoluzione delle extradoti	»	196
VI. Denise Bezzina, <i>Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	207
1. Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva	»	207
2. Un limite all'autonomia? I <i>propinqui et vicini</i> nei contratti femminili	»	208
3. Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni	»	213
4. Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali	»	220
5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti	»	228
6. Un quadro articolato	»	235
VII. Paola Guglielmotti, <i>Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII</i>	»	243
1. Il secolo XII: acquiescenza e supplenza	»	247
1.1. Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?	»	248
1.2. La <i>comitissa</i> Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi	»	250
1.3. Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?	»	252
2. Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili	»	254
2.1. Margini di iniziativa?	»	255
2.2. Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento	»	260
2.3. Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne	»	262
2.4. Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome	»	264
3. Prospettive	»	267

VIII. Paola Guglielmotti, <i>Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento</i>	pag. 277
1. Origini, fonti e approccio di genere	» 277
2. Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia	» 280
3. Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione	» 286
3.1. Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso	» 286
3.2. Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?	» 289
3.3. Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni	» 294
4. Tra cautela, divisioni e rinnovamento	» 302
IX. Roberta Braccia, <i>Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII</i>	» 319
1. Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale	» 319
2. Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: <i>Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis</i>	» 322
3. Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola	» 329
4. Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi	» 336
X. Paola Guglielmotti, <i>Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII</i>	» 347
1. Tra normativa, storiografia e fonti	» 347
1.1. Gli statuti di Genova e Albenga	» 347
1.2. La storiografia sul caso genovese	» 353
1.3. I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?	» 360
2. Condizioni	» 368
2.1. Costi e motivazioni	» 369
2.2. Sistemazioni preliminari al testamento	» 371
2.3. Pressioni familiari <i>versus</i> distacco del contesto familiare	» 373
2.4. Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione	» 377
2.5. La coorte femminile	» 382
3. Clausole sostitutive	» 384

4. Testamenti simultanei di marito e moglie	»	387
4.1. Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206	»	387
4.2. Egidio e Benvenuta, 1254	»	389
4.3. Giacomo Guercio <i>banbaxarius</i> e Adelina, 1279	»	389
4.4. Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297	»	392
5. Testamenti plurimi	»	393
5.1. I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia <i>de Guidone</i>	»	394
5.2. I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dan- dala	»	402
5.3. I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino <i>Pa- tarini</i>	»	404
6. Un bilancio di sfumature	»	406
XI. Denise Bezzina, <i>Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	415
1. Mabilia <i>de Lecavelis</i> : consolidare il patrimonio per il figlio	»	417
2. Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito	»	427
3. Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti	»	433
4. Il favore per la linea agnazia	»	438
XII. Denise Bezzina, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva</i>	»	447
1. Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi	»	447
2. Ricchezze femminili composite e variabili	»	453
3. Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari	»	457
4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia	»	464
5. Prospettive	»	466

III. *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*

Denise Bezzina

Quando si prendono in considerazione le doti, gli sviluppi innescati dalle nuove leggi che regolano la creazione e la gestione dei patrimoni femminili introdotte nei primi decenni del secolo XII rappresentano uno spartiacque epocale. È un dato ben noto agli storici¹, e più volte ribadito nelle pagine di questo libro², che l'abolizione della *tercia* sia la prima di una lunga successione di norme che nei secoli bassomedievali contribuiscono a ridurre drasticamente la possibilità per le donne di acquisire e gestire un proprio patrimonio personale. La sintetica norma introdotta dai consoli nel 1143³ – poche righe poi

This article is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 839001. GenALMA – Kinship, Alliance and Urban Space: The Genoese 'Alberghi' in the Late Middle Ages (c. 1150 - c. 1450). The project is being carried out at the CNRS – Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université), as host institution. The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official opinion of the Research Executive Agency (REA). The REA or any person acting on its behalf are not responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

¹ Sulla questione si rimanda innanzitutto al tutt'ora imprescindibile studio di BELLOMO 1961, p. 5 e sgg., e a HUGHES 1978. Per una sintesi sugli sviluppi in Italia in CHABOT 2020. Sul caso genovese BRACCIA 2000-2001 e ancora HUGHES 1975a e 1975b

² Su tale aspetto si vedano anche i Capitoli VI e X.

³ Il lodo consolare che abolisce questa prerogativa femminile è trascritto in *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107. A Genova la norma viene introdotta a due anni di distanza dal primo caso chiaramente attestato, cioè Pisa, dove la *quarta*, di origine longobarda, viene abolita nel 1141 con effetto retroattivo (STORTI STORCHI 1998, pp. 72-73). Ma le prime avvisaglie di questi cambiamenti si possono osservare già diversi decenni prima: nel suo ancora fondamentale studio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi Manlio Bellomo registra come in una donazione di beni ubicati nel territorio di Milano fatta nel 1090 – ben mezzo secolo prima dell'abolizione della *quarta* a Pisa – un prete stabilisce che da quel momento in poi nessuna donna avrebbe potuto più rivendicare il diritto di origine longobarda sul suo *castrum* (BELLOMO 1961, pp. 6-7). Per gli sviluppi successivi si rinvia, oltre che a *ibidem*, pp. 5 e 132 e sgg., anche

condensate in modo ancora più laconico dall'annalista Caffaro⁴ – stabilisce che da quel momento in poi tutte le donne della diocesi⁵ di Genova avrebbero perso i loro diritti su un terzo dei beni del marito in caso di vedovanza. La *tercia* viene così sostituita dall'*antefactum* – il dono che il marito predispone per sua moglie al momento del coniugio – a cui è anche fissato il tetto di 100 lire, una cifra molto inferiore a quanto una vedova avrebbe potuto rivendicare secondo il previgente ordinamento. Oltre a tale donativo, dal 1143 in poi, alle vedove spetta di diritto la sola dote che viene corrisposta dalla famiglia di origine. Si tratta di una cifra in ogni caso contenuta, che certamente non rispecchia l'entità del patrimonio familiare, in specie se la sposa proviene dal ceto aristocratico. Con l'introduzione della nuova norma, quindi, l'obbligo (e l'onere) di provvedere al sostentamento delle donne in caso di vedovanza passa di fatto dai mariti alle famiglie d'origine delle spose, con implicite ripercussioni sulle strutture familiari.

Sebbene nei secoli altomedievali la prassi di concedere un donativo alla nubenda da parte della famiglia di origine permanga in molti contesti⁶, questo fondo dotale non costituiva l'elemento centrale del patrimonio di una donna. Anzi, i diritti vantati dalle donne sul patrimonio del marito attraverso la *tercia/quarta* incidono profondamente sulla ricchezza familiare, a scapito dei discendenti diretti che vengono privati di un terzo o un quarto dell'eredità paterna. Con la trasformazione della *tercia* in *antefactum*, la dote diventa il patrimonio femminile per eccellenza, spesso, come si vedrà oltre, oggetto di attente strategie familiari e individuali, ma anche causa di duri scontri intrafa-

al recente e esaustivo articolo di CHABOT 2020, mentre per una sintesi su Genova e Liguria al lavoro di GUGLIELMOTTI 2020.

⁴ *in isto consulatu terciæ ablate fuerunt mulieribus*. Ancora più eloquente e degna di nota delle poche parole di Caffaro, è l'illustrazione e margine del codice che mostra due donne che protendono le loro mani vuote, riprodotta nell'edizione degli *Annali genovesi* 1 1890, p. 31. HAUG 2016, in particolare pp. 58-59, ne ha dimostrato una datazione alta, coeva alla trascrizione degli appunti dell'annalista nel registro ufficiale del comune.

⁵ Dal 1133 – quando Innocenzo II elevò Genova ad arcidiocesi distaccandola da quella milanese – comprende oltre alle diocesi in Corsica, quelle monastiche di Bobbio e di Brugnato e il monastero di San Venerio nell'isolotto del Tino, di fronte a Portovenere: POLONIO 2002, p. 33 e sgg.

⁶ Benché la dote tenda a scomparire nell'area centro settentrionale fanno la loro comparsa altri donativi, per esempio il *faderfio* (HUGHES 1978, p. 272). Molto probabilmente la prassi di concedere una dote permane nell'area meridionale della penisola e sicuramente in molte delle aree sotto l'influenza bizantina (*ibidem*, p. 273).

miliari, specialmente quando le vedove ne rivendicano la restituzione. Il caso ligure offre grandissime opportunità di verifiche nella prassi, perché la documentazione di natura continuativa – con l’abbondanza e pure con i problemi chiariti da Valentina Ruzzin nel capitolo precedente – che attesta gli usi delle doti è tutta posteriore al 1143 ed è reperibile nei protocolli notarili.

1. *Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici*

In ragione della sua centralità – non solo come metro della ricchezza delle donne, ma anche come strumento di strategie intra e interfamiliari – la dote ha catturato l’attenzione di studiosi e studiose che hanno indagato sia i contorni giuridici che la definiscono, sia la sua funzione in contesti cronologicamente e geograficamente distanti, osservandone le ricadute socio-economiche⁷. Nonostante la presenza di una strabordante letteratura al proposito, però, gli studi che hanno preso in considerazione la dote si concentrano in genere su un periodo più tardo, quando la presenza di abbondante documentazione notarile, e dunque pure di contratti dotali, permette una valutazione più puntuale del fenomeno. Poiché a Genova la documentazione consente uno scandagliamento delle fonti a partire dai decenni subito a ridosso dell’abolizione della *tercia*, la maggiore città ligure e in generale il contesto regionale su cui mira a esercitare un controllo si collocano come contesto privilegiato per valutare il ruolo della dote, i suoi sviluppi lungo i secoli tardomedievali e le differenze fra ambito genovese, città minori e contesti rurali.

1.1. *La dote nell’Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia*

Anche per il contesto ligure, tuttavia, la dote è stata già oggetto di studio. Occorre perciò riprendere quanto è stato fissato dalla passata storiografia. Il

⁷ Per l’alto medioevo si vedano innanzitutto i testi raccolti in *Dots et douaires* 2002. La bibliografia per il basso medioevo è decisamente nutrita e mi limito dunque a segnalare alcuni studi utili per un orientamento generale: *Femmes, dots, patrimoines* 1998; LANARO - VARANINI 2002 e a CHABOT 2020. Per studi su città specifiche, dal punto di vista dell’evoluzione del diritto, si rinvia a GIULIODORI 2005 (Bologna), LUMIA OSTINELLI 2003 (Siena), KUEHN 2015 (Milano), mentre su Firenze CHABOT 2011, pp. 69-82 e FAINI 2009, fondamentale per gli sviluppi in Toscana tra XI e XII secolo. Infine, anche se l’autrice prende in considerazione un periodo più tardo, è molto utile il confronto con BELLAVITIS 1995 e BELLAVITIS 2001, p. 141 e sgg. Per un ambito non cittadino, la Valsugana, si rinvia a BOCCHER - CURZEL - FRANCESCHINI 2017, pp. 185-204.

punto di partenza imprescindibile è un saggio che mostra in realtà gli sviluppi su più larga scala. Scritto dalla canadese Diane Owen Hughes e pubblicato nel 1978, l'articolo *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe* ben mostra gli sviluppi nella natura e nella qualità della porzione di patrimonio familiare concessa alle donne. La studiosa sceglie di muoversi lungo un'ampia cronologia prendendo le mosse dalla situazione nel mondo antico, in cui osserva la tendenza a concedere una dote per suggellare l'unione coniugale fra i greci e romani, passando per i secoli altomedievali – in cui secondo molti storici, la dote tende a scomparire⁸ – fino ad arrivare alle trasformazioni del secolo XII (e oltre)⁹. Hughes sottolinea come lentamente, nel corso dei secoli altomedievali, si afferma nella prassi la propensione a concedere ampi margini di autonomia nella gestione dei donativi maritali anche durante il coniugio nella forma della *Morgengabe*, o dono del mattino¹⁰.

La dote, secondo la studiosa allieva di Roberto S. Lopez, ricomincia a manifestarsi verso il secolo XI in Italia, Francia e Catalogna¹¹. Diane Owen Hughes non è di certo la prima a discutere i cambiamenti che interessano gli apporti maritali e più in generale i rapporti patrimoniali tra i coniugi nei se-

⁸ Si tratta di un dibattito che ha impegnato gli storici almeno fino al primo decennio del nostro secolo: secondo alcuni durante l'alto medioevo la dote tende a scomparire, mentre altri hanno avallato l'ipotesi di una certa continuità. Hughes abbraccia la tesi della scomparsa dell'istituto dotale (HUGHES 1978, p. 272). Per un brevissimo sunto dei due orientamenti storiografici si rimanda a CARPEGNA FALCONIERI 1995, pp. 7-8. La storiografia più recente tende a riconoscere la continuità di uso dell'istituto dotale; a questo proposito si rinvia nuovamente agli studi presentati in *Dots et douaires* 2002.

⁹ La studiosa chiude il saggio con una lunga discussione sul fenomeno dell'inflazione dotale nel tardo medioevo, vale a dire un tema allora vivo nella storiografia coeva. Tale letteratura aveva trovato nei flussi demografici il motivo principale della crescita sproporzionata dell'apporto dotale. Hughes invece sottolinea che bisognerebbe piuttosto porre l'accento sul ruolo giocato dalla dote nel complesso sistema di alleanze familiari: HUGHES 1978, p. 285 e sgg.

¹⁰ La situazione è riassunta dalla stessa Hughes quando afferma che nell'alto medioevo le popolazioni del Mediterraneo occidentale avevano adottato « a system of marital assigns whose chief award was neither the dowry of the ancient world nor the brideprice of the ancient Germans but a grant that had grown out of *morgengabe*, originally awarded to the wife as the price of her virginity »: HUGHES 1978, p. 274. In realtà ricerche più recenti hanno evidenziato un quadro più variegato: si vedano per esempio gli studi raccolti in *Dots et douaires* 2002 e, per una critica a questa affermazione di Hughes, a LE JAN 1993. Per una sintetica panoramica sulle diverse tipologie di assegni e il loro impatto sulle strutture familiari si rimanda a FELLER 2002.

¹¹ HUGHES 1978, pp. 271-272.

coli bassomedievali. Nell'arco di due secoli questo fondo si configura come il principale assegno maritale, a scapito del donativo del marito, tanto che la riaffermazione della dote coincide quasi ovunque con la scomparsa del dono del mattino¹². Non solo: le trasformazioni coincidono con la tendenza a escludere le figlie già dotate dall'eredità familiare (*exclusio propter dotem*), un principio dapprima evidente nei testamenti, dunque nella prassi, e in seguito imposto dalla normativa che nel corso del secolo XIII andava strutturandosi in compilazioni statutarie. Tali sviluppi erano in realtà già stati evidenziati, per quanto riguarda il contesto italiano, dagli storici del diritto: in primo luogo da Francesco Brandileone e Giulio Vismara, ma soprattutto da Manlio Bellomo¹³, il quale, nel suo ancora fondamentale studio sui rapporti patrimoniali tra coniugi (1961), pone l'accento sugli interessi familiari che si nascondono dietro all'abolizione degli assegni maritali di origine barbarica, sottolineandone le novità per il contesto comunale italiano¹⁴.

Anche se gli aspetti giuridici del passaggio alla dote erano stati già accertati, almeno per il caso italiano, e nonostante lo studio di Hughes sia ormai parzialmente superato, il suo lavoro spicca per l'approccio multidisciplinare, che applica all'analisi storica la metodologia propria dell'antropologia. La storica canadese riprende in parte Bellomo, ma dà maggior rilievo ai cambiamenti delle strutture familiari quale ragione cardine del passaggio al sistema dotale e del successivo deterioramento dei diritti patrimoniali femminili: definisce così le tappe principali di questi sviluppi in una prospettiva mediterranea. In tal senso, nel parlare esplicitamente di 'esclusione' delle donne dall'asse ereditario paterno – « dowries had about them a scent of *disinheritance* »¹⁵ – e nel porre l'accento sul passaggio dalla *Morgengabe* alla dote, le pagine di Hughes mettono in discussione la nozione proposta dall'antropologo Jack Goody che la dote vada considerata semplicemente come 'un'eredità anticipata'¹⁶. Si tratta di un dibattito ben noto, a cui si aggiungeranno le considerazioni di Christiane Klapisch-Zuber che – al pari di Hughes – sottolinea piuttosto il deterioramento della condizione delle donne: il suo campo di

¹² *Ibidem*, p. 276.

¹³ La tesi di Bellomo sullo sviluppo della dote e dell'antefatto nel contesto comunale è ben riassunta da BRACCIA 2000-2001, pp. 81-83.

¹⁴ BELLOMO 1961, pp. 6-7.

¹⁵ HUGHES 1978, pp. 288 e 290.

¹⁶ GOODY 1976.

indagine è la Firenze tardomedievale, dove questi sviluppi si manifestano con maggiore slancio¹⁷.

Pochi anni prima (1975, 1977) Hughes aveva avviato l'analisi di questi temi con due articoli, incentrati sul caso genovese, lavorando sempre su un'ampia cronologia, cioè i secoli XII-XV¹⁸. La studiosa si rivolge alle strutture familiari delle due compagini sociali più riconoscibili: aristocrazia e ceto artigiano. Già qui Hughes comincia a interrogarsi sul ruolo della dote nei cambiamenti nelle strutture familiari, evidenziandone la centralità. Proprio il sistema dotale che si afferma a Genova dopo il 1143, secondo la studiosa, avrebbe contribuito, da una parte, ad alimentare differenze tra aristocratiche e artigiane, le prime più svantaggiate perché hanno accesso a una porzione molto ridotta del patrimonio familiare rispetto a quanto viene concesso, in proporzione, alle seconde; dall'altra parte, la dote concorre anche allo sviluppo in senso decisamente agnazio dei gruppi parentali aristocratici, a cui secondo la studiosa è da contrapporre la struttura nucleare della famiglia artigiana.

1.2. *L'antefatto*

Più recentemente e sfruttando le possibilità offerte dall'eccezionalità del caso genovese, che come ribadito è possibile indagare grazie alla presenza di una serie pressoché ininterrotta di documenti a partire dagli inizi del secolo XII, Roberta Braccia si è concentrata sui contorni giuridici della *donatio propter nuptias*, evidenziandone gli sviluppi su una lunga diacronia e partendo dal primo riferimento all'*antefactum* (o *donatio propter nuptias*), datato 1130¹⁹, sino alla primissima età moderna. La studiosa nota come, in modo simile a quanto avviene in molte altre realtà, a Genova coesistano una

¹⁷ La studiosa francese ha trattato il tema in molti lavori: KLAPISCH-ZUBER 1985 è uno dei più noti. Tale visione negativa della condizione della donna a Firenze è stata di recente mitigata, e in particolare è stata messa in discussione la tendenza di contrapporre la città toscana (tradizionalmente paradigma di condizioni del tutto svantaggiose per le donne) e Venezia (a proposito della quale la storiografia ha in genere sottolineato che anche le mogli godevano di ampi margini di libertà): BELLAVITIS - CHABOT 2005. Inoltre, Isabelle Chabot contesta l'idea di *diverging devolution* di Goody osservando come le figlie sono spesso escluse dall'eredità materna: CHABOT 2011, p. 22 e sgg.

¹⁸ HUGHES 1975a, HUGHES 1975a, HUGHES 1977, mentre la studiosa ha utilizzato fonti genovesi anche per una considerazione ad ampio raggio dei sistemi di successione in Europa (HUGHES 1976).

¹⁹ BRACCIA 2000-2001, p. 84.

pluralità di assegni maritali, risultando l'*antefactum* attestato anteriormente all'abolizione della *tercia*. Prima del 1143, infatti, una donna si poteva sposare *secundum usum et consuetudinem* e avere così diritto a antefatto e *tercia*, oppure *secundum legem* e ricevere il solo antefatto, come si apprende da documentazione di natura prettamente normativa²⁰. Non è dato sapere, neanche indicativamente, se la percentuale di donne che potevano avanzare richiesta di entrambi gli assegni fosse maggiore rispetto a quante potevano rivendicare il solo antefatto. Questa considerazione non è di poco conto: se nel 1143 la percentuale di donne a cui spetta il solo antefatto supera quella di quante hanno diritto a entrambi i fondi, si può veramente considerare l'*odium terciae* uno spartiacque che spazza via diritti consolidati da secoli? O piuttosto si tratta di una norma che in fondo dà vigore legale a una tendenza che si sta insinuando nella società genovese da decenni, man mano che si rafforza lo *status* delle famiglie di vertice?

Ad ogni modo, va da sé che la norma varata dai consoli nel 1143 ha l'effetto di appianare eventuali differenze fra donne maritate *secundum usum et consuetudinem* e quelle coniugate *secundum legem*, ridimensionando in modo radicale le sostanze (e il potere) che erano state loro concesse attraverso il sovrapporsi di assegni maritali. Non solo: se in precedenza le donne potevano vantare diritti sull'antefatto *constante matrimonio*, a livello della prassi sia il contratto di dote (con cui viene di norma costituito l'antefatto), sia la legislazione duecentesca chiariscono che anche la *donatio propter nuptias*, in modo simile alla dote, diventa sostanzialmente un credito che la donna può rivendicare unicamente in caso di premorienza del marito²¹. Come già accennato, si tratta di una somma molto contenuta, almeno nel caso delle aristocratiche, visto che il tetto è fissato a 100 lire. Ma la studiosa osserva inoltre che gli statuti genovesi tardo duecenteschi sanciscono il principio di reciprocità dei lucri. In altre parole, se la dote non supera le 100 lire (tetto fissato per l'antefatto), il dono maritale deve essere per legge di valore uguale alla dote²².

²⁰ Una situazione che aveva già attirato l'attenzione dei giuristi che si sono occupati del diritto familiare in età medievale agli inizi del secolo scorso, come si spiega *ibidem*, p. 85 e relative note.

²¹ *Ibidem*, pp. 89-90. Braccia nota poi che « in pratica l'antefatto sembra tradursi in una donazione *inter vivos* con effetti *post mortem* » (*ibidem*, p. 91).

²² BRACCIA 2000-2001, p. 92; *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 131, *De antefacto mulierum restituendo*, p. 129.

Lo studio di Braccia, inoltre, evidenzia la difformità tra le norme in vigore a Genova e quelle vigenti nelle comunità del *districtus* ligure in materia di antefatto, sottolineando la lentezza con cui si attua il processo di uniformazione del diritto, lungo il quale si verificano casi in cui gli statuti delle città minori, al contrario di quanto prescrive la normativa genovese, proibiscono l'uso dell'antefatto, specialmente nella riviera di Ponente²³. In questo modo si afferma una sostanziale difformità nei diritti che potevano essere rivendicati dalle donne all'interno di un ambito regionale (oltretutto abbastanza contenuto) che, in linea con le ambizioni della Dominante, nel pieno Duecento avrebbe dovuto essere sottoposto a una normativa fundamentalmente omogenea²⁴.

Occorre però precisare una sostanziale differenza a livello normativo tra le due Riviere: se nella Liguria occidentale si riscontra una notevole produzione statutaria, a Levante l'assenza di tale produzione, riscontrabile almeno fino al villaggio di Framura, parla della vigenza del diritto genovese²⁵. Un'altra differenza notevole sussiste tra le due subregioni: se verso Ponente la riluttanza a sottomettersi al dominio della maggiore città ligure si riflette, per così dire, anche nel divieto di ricorrere all'istituto dell'antefatto, in molte aree del Levante l'antefatto non solo è riscontrabile nella documentazione notarile, ma l'istituto viene usato nel pieno rispetto della normativa vigente a Genova²⁶. Pure in quest'ultimo caso si rileva però qualche sfumatura, che rende più complesso il ventaglio di situazioni con cui le donne e le loro famiglie si devono misurare. Nell'estremo Levante ligure, dove dal punto di vista quantitativo la normativa prodotta è in qualche modo paragonabile a quella che si riscontra a Ponente, si nota che l'antefatto non è un diritto imprescindibile delle nubende, ma un mero assegno facoltativo che viene concesso a discrezione del marito²⁷.

²³ BRACCIA 2000-2001, p. 106 e sgg.

²⁴ L'attuale Liguria corrisponde al *districtus*, almeno nella sua accezione duecentesca, ossia l'area su cui la maggiore città ligure ambiva a estendere il proprio dominio. Le ambizioni di Genova, tuttavia, si devono costantemente scontrare con la riluttanza delle città del Ponente ligure ad assoggettarsi al comune genovese. Per una definizione di *districtus* si rinvia a SAVELLI 2003, pp. 74-87; per gli sviluppi nelle relazioni tra Genova e la regione si veda di recente la sintesi di GUGLIEMOTTI 2018.

²⁵ SAVELLI 2003, pp. 65-80.

²⁶ BRACCIA 2000-2001, p. 110.

²⁷ *Ibidem*, p. 111.

Proprio a causa di queste differenze – talvolta sottili, ma spesso, come nel caso dell’assenza dell’antefatto, notevoli – che disegnano un quadro normativo decisamente complesso, si è deciso di includere nell’analisi come venga concepita e gestita la dote anche fuori da Genova. Un simile approccio scongiura il rischio, da una parte, di appiattare il problema e di proporre un’immagine della dote troppo incentrata sulla situazione che si può cogliere investigando il solo ambito cittadino e, dall’altra, di proiettare questa situazione sul resto della regione. Prima di procedere oltre, tuttavia, occorre un’ulteriore premessa spostando adesso l’attenzione sulla correlazione tra dote e matrimonio.

2. Dote e matrimonio tra norma e prassi

Benché tra dote e coniugio ci sia un nesso imprescindibile, occorre tenere conto che nel periodo in oggetto la costituzione di un fondo dotale non è indispensabile per rendere valida l’unione matrimoniale. Se in epoca tardoantica la dote era infatti necessaria ai fini del matrimonio perché lo legittimava (*nullum sine dote fiat coniugium*, affermava la legge promulgata da Maggiorano nel V secolo)²⁸, tra le popolazioni barbare questa normativa non è mantenuta: i doni della famiglia di origine non erano essenziali per suggellare il patto matrimoniale²⁹. Con la rinascita del diritto romano tra la fine del secolo XI e l’inizio del secolo XII non viene ripreso il principio che vuole la corresponsione della dote come un atto che legittima l’unione. Ormai di competenza della chiesa, che ne rivendica la prerogativa sulla legislazione che lo regola, il matrimonio rimane, fino alla promulgazione del *Decretum Tametsi* (1563)³⁰, un istituto dai contorni poco chiari, senza regole fisse e azioni formali che ne potessero avvalorare la validità. A partire dagli inizi del secolo XII fino alla prima età moderna, infatti, per sposarsi non occorre presentarsi di fronte a un sacerdote e scambiarsi le promesse matrimoniali. Secondo il *Decretum Gratiani* (1140-1142)³¹ il coniugio comincia con il

²⁸ HUGHES 1978, p. 265, ripresa poi nelle leggi altomedievali per indicare il dono del marito.

²⁹ *Ibidem*, p. 273.

³⁰ Sul matrimonio dopo il concilio di Trento si rinvia a ZARRI 1996 e la preziosa sintesi di LOMBARDI 2001.

³¹ Come è ben noto, l’opera di Graziano, vescovo di Chiusi, mette in ordine il coacervo di canoni e decretali, spesso contrastanti, che si erano accumulati nel corso del tempo: al proposito si veda per esempio REYNOLDS 2007, pp. 6-7.

‘fidanzamento’ (con il consenso di entrambi i fidanzati, condizione essenziale perché l’unione sia ritenuta legittima). Tuttavia questo ‘matrimonio iniziato’ (*matrimonium initiatum*) viene perfezionato e reso valido (*matrimonium ratum*) quando l’unione è consumata, sancendone così l’indissolubilità. Al contempo è introdotta una fondamentale distinzione tra *matrimonium per verba de futuro* – ossia la promessa che costituiva un impegno, ma poteva essere rotto qualora i due promessi sposi non avessero cominciato la loro convivenza – e il *matrimonium per verba de praesenti*, cioè lo scambio di promesse di fronte a dei testimoni che rendeva il patto irrevocabile.

Per essere considerati marito e moglie agli occhi della chiesa erano perciò necessari semplicemente il consenso di un uomo e di una donna (in teoria senza pressioni esterne)³² e l’atto sessuale. Occorre però aggiungere che fino all’inizio dell’età moderna (ma anche oltre), le convivenze *more uxorio* erano tollerate e in una certa misura perfino equiparate alle convivenze matrimoniali³³. In assenza di una procedura precisa per certificare la legittimità del matrimonio, il confine tra matrimonio e concubinato resta molto labile: non sorprende dunque che lungo i secoli bassomedievali risultino frequenti i contenziosi tra ‘fidanzati’, coniugi o presunti tali³⁴.

Queste ambiguità sono evidenti nella normativa cittadina. Gli statuti genovesi tardo duecenteschi riprendono il diritto canonico per definire quali sono le condizioni per considerare una coppia effettivamente quali marito e moglie. Risulta eloquente in tal senso l’*incipit* del capitolo che sancisce l’obbligo per il marito di trattare bene la moglie: *Si quis postquam duxerit uxorem*

³² Il libero consenso di uomo e donna è una condizione imprescindibile perché un matrimonio sia ritenuto valido. Qualora fossero stati invocati *vis et metus* – cioè la paura dovuta a minacce, in genere da parte dei familiari – il matrimonio, se non ancora consumato, poteva essere facilmente annullato. Su questo aspetto si veda ORLANDO 2018, p. 27 e sgg. e LOMBARDI 2001.

³³ BRACCIA 2016, p. 28.

³⁴ Sono illuminanti gli esempi riportati in VALLERANI 2018. Si rinvia anche a MAZO KARRAS 2012 ed è quanto mai significativo che la studiosa ammetta la sua difficoltà a trovare una parola o un’espressione che possa definire le unioni fuori dal matrimonio in età premoderna, trovando i termini *quasi-marital unions*, *domestic partnerships*, e perfino *concubinage* inadeguati a descrivere queste relazioni nel medioevo (*ibidem*, p. 8). Secondo Jutta Sperling tali unioni informali sarebbero più comuni dove il sistema dotale e il principio di *exclusio propter dotem* non si afferma, cioè nella penisola iberica, mentre nell’Italia centro-settentrionale sarebbero più rari. Tale interpretazione tuttavia si basa su documentazione più tarda, relativa agli stessi anni del concilio di Trento: SPERLING 2004, p. 70 e sgg.

*atque carnaliter eam cognoverit vel steterit in una domo cum ea*³⁵. Al tempo però negli statuti il marito viene definito *maritus seu qui marito publice credebatur*³⁶, a testimoniare ulteriormente come non ci sia in realtà un modo per appurare con assoluta certezza che un individuo sia coniugato.

Un documento rogato nel 1159 dimostra efficacemente come l'assenza di una normativa chiara e di documentazione che avvalorino la validità di un'unione crei spesso equivoci che possono avere ricadute anche sui diritti patrimoniali di coloro che sono coinvolti. Il 15 agosto di quell'anno, nella chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne e di fronte ai testimoni Ottone di Milano, Guglielmo Astanova, Baldizzone Usodimare e Amico Grillo, Pietro Clerico dichiara a Mabilia che l'aveva presa come sua legittima moglie prima di aver avuto dei figli da lei (*quod antequam ex te Mabilia procreassem aliquam prolem sponsaveram te et pro legitima coniuge ceperam*), benché non avesse ancora provveduto a far redigere lo strumento dotale; afferma, inoltre, di aver ricevuto da lei 10 lire in dote e di aver costituito a sua volta l'antefatto secondo gli usi e le consuetudini della città³⁷. Il contratto di dote (o almeno la promessa di stilarlo) è qui usato per rafforzare la dichiarazione di Pietro e forse non è un caso se tra i testimoni si ritrovino Baldizzone Usodimare e Amico Grillo, che nei due anni precedenti avevano ricoperto la carica rispettivamente di console e di console dei placiti³⁸. La testimonianza dei due ex consoli appare qui come un'ulteriore convalida della liceità del rapporto tra Pietro e Mabilia in un eventuale contenzioso circa lo *status* coniugale della donna e forse in relazione ai suoi diritti patrimoniali, nonostante l'evidente esiguità delle sue sostanze: ed è significativo che l'uomo si appelli a due individui coinvolti nell'amministrazione della giustizia laica, mentre tra gli altri astanti non figurano chierici. Non solo: mettere in discussione la validità di un matrimonio significa inoltre mettere in discussione lo *status* dei figli nati da quell'unione. La dichiarazione di Pietro va dunque considerata come una mossa per proteggere la famiglia.

³⁵ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 133, *De uxore bene tractanda*, p. 130.

³⁶ *Ibidem*, cap. 151, *De muliere que auffugerit de domo mariti et cum alio steterit in adulterio*, p. 144.

³⁷ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 552 del 1159 agosto 15, pp. 296-297.

³⁸ Baldizzone Usodimare era stato console l'anno prima, nel 1158, mentre Amico Grillo occupa la carica di console dei placiti nel 1157. Ritroviamo entrambi di nuovo come titolari di queste due magistrature ripetutamente negli anni Sessanta e Settanta del secolo XII: OLIVIERI 1860, pp. 299, 301, 469, 479.

Questo documento suggerisce che, già a partire della metà del secolo XII, in caso di dubbio il contratto dotale poteva anche essere usato per certificare la legalità di un matrimonio. Nonostante ciò, l'*instrumentum dotis* non garantisce l'indissolubilità del vincolo: lo suggerisce un documento di inizio Duecento. Nel febbraio 1203 Giovanni Avvocato riceve da Guglielmo Spinola 305 lire come dote di Sibillina, figlia di Oberto Spinola e sposa di Rolandino, figlio di Giovanni: costui nel ricevere le spettanze della nuora promette di restituire la somma *si aliqua occasione dictum matrimonium separetur*³⁹. Oltre a ciò l'accordo dotale, almeno per quanto riguarda il caso genovese e ligure, in linea di massima non specifica il momento preciso in cui un uomo e una donna diventano marito e moglie: la dote è una semplice transazione tra privati che registra il passaggio (o la promessa) di una somma di denaro (o di beni). Permane quindi l'incertezza su quando cominci effettivamente la vita coniugale dei protagonisti e spesso non è dato verificare con sicurezza se alla stipula del contratto segua in concreto il matrimonio. A Firenze, per fare un paragone, almeno a partire dalla metà del secolo XIII le tappe che portano al matrimonio sono scandite da almeno due contratti: le *arrahae sponsaliciae*, vale a dire la promessa di matrimonio, con versamento di caparra, e l'*instrumentum dotis* che registra l'avvenuto pagamento della dote, a cui faceva seguito la *ductio*, cioè il trasferimento della nubenda nella casa del neomarito⁴⁰.

Se guardiamo alla prassi a Genova e in Liguria, si vede invece un unico contratto – l'*instrumentum dotis* – che può anche fungere da promessa di matrimonio. Già Valeria Polonio ha sottolineato come un contratto dotale può essere stato fatto molto prima del coniugio oppure molto dopo, quando la coppia ha da tempo avviato la convivenza⁴¹. A dicembre del 1262, per esempio, Fiancia *de Montemaxano* stipula il contratto dotale di sua figlia Simonetta che viene dichiarata *futura uxor* di Enrico figlio di Oberto *de Penchi* di Nervi (cioè proveniente dal villaggio appena a est di Genova)⁴², chiaren-

³⁹ Lanfranco 1951, doc. 141 del 1203 febbraio 28, pp. 66-67. Sulla restituzione della dote *constante matrimonio* si rinvia a KIRSHNER 2015b.

⁴⁰ Sul matrimonio a Firenze si rinvia a KLAPISCH-ZUBER 1979, CHABOT 2014, pp. 276-278; CAVALLAR - KIRSHNER 2004, pp. 20-26. L'edizione completa di due contratti di *arrahae sponsaliciae* rogati a Genova si legge ai nn. 7 e 18 nel *Dossier documentario* del Capitolo II. Uno dei pochi esempi reperiti a Genova nel Duecento è discusso in BEZZINA 2019, pp. 209-211.

⁴¹ POLONIO 2001, p. 25.

⁴² ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Guiberto di Nervi, c. 271r, 1262 dicembre 17.

do così che si tratta di una promessa di matrimonio. Al contrario, qualche anno prima, nel febbraio del 1259, Giovanni *de Ceneio* riceve da Contessina, che dichiara essere già sua *uxor*, la somma di 6 lire in dote, in cambio delle quali le costituisce l'antefatto del medesimo valore⁴³.

Anche nel contesto ligure le pratiche connesse con il matrimonio sono cadenzate in modo molto simile a quanto riscontrato per Firenze. A differenza della città toscana, in Liguria certe consuetudini non sono registrate in un contratto, tranne in qualche caso eccezionale. Uno dei primi rari documenti che testimonia la necessità di mettere per iscritto le promesse matrimoniali è datato 23 agosto 1226: l'appena quindicenne Giacomino in presenza e con il consenso dei genitori Guglielmo Safrano e Cecilia e di fronte a Guglielmo *de Quinto iudex* e Guglielmo *de Cabella* promette a Ambrogio *scriba* di sposare sua figlia Caracosa, impegnandosi a *transducere* la giovane con l'assenso del suocero e che *ea transducta tenebo eam tanquam vir tenet uxorem*. Il giovane dichiara poi che avrebbe ricevuto 125 lire in dote *quando eam in uxorem duxero*⁴⁴. Va sottolineato il fatto che il padre dello sposo è un notaio, e che la famiglia decide di stipulare l'atto in presenza di un giudice, certamente più che consapevoli dell'ambiguità della legge canonica.

Un documento simile è relativo al 1250. In questo caso la sposa è figlia di un fiorentino e a Firenze, come abbiamo visto, era prassi redigere un contratto apposito per sancire l'impegno a scambiarsi le promesse di matrimonio. Così Schiffo *lanerius* di Rivotorbido si impegna verso Bencivegna *florentinus* di dare a Bondino, il figlio di quest'ultimo, 70 lire come dote di sua figlia Contessina. Bondino dovrà *desponsare* e *transducere* Contessina entro otto mesi dalla stipula del contratto: entrambi i genitori si impegnano a fare in modo che i due giovani diano il proprio consenso⁴⁵. Sempre negli stessi anni Guglielmo Mazolo di Soziglia *formaiaarius* dichiara di aver ricevuto da Macia di Varese (Ligure) e Nicoloso *faber* 50 lire come dote di Lorenzina, sua futura sposa e figlia di Ranieri *faber*. Nonostante rilasci quietanza, nell'abbreviatura successiva al contratto, Macia e Nicoloso specificano che la dote verrà pagata a rate, e cioè 25 lire *in desponsatione*, altre 20 *in transduzione ipsius Lorencine*, e le rimanenti 5 entro un anno dalla stipula

⁴³ ASGe, *Notai Antichi*, 32, not. Matteo *de Predono*, c. 37v, 1259 febbraio 8.

⁴⁴ *Salmone* 1906, doc. 1241 del 1226 agosto 22, pp. 490-491.

⁴⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 27, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 72v, 1250 settembre 29.

dell'atto ⁴⁶. Da questi documenti si evince bene l'*iter* che occorre seguire per sposarsi. Il contratto dotale qui può essere considerato un contratto di 'fidanzamento', a cui farà seguito lo scambio delle promesse di matrimonio di fronte a testimoni (*desponsatio*) e finalmente la neosposa verrà condotta nella casa coniugale.

Fino a metà Duecento la *desponsatio* rimane un atto che avviene verbalmente non essendo registrato da un notaio. Nella seconda metà del secolo cresce la necessità di rimediare all'ambiguità della normativa canonica producendo documentazione specifica. È infatti a questa altezza cronologica che si trovano i primi strumenti dotali a cui sono accorpati i contratti di matrimonio *per verba de praesenti*, non solo a Genova, ma più largamente in Liguria ⁴⁷. Un chiaro esempio è del 1285: Giovanni Torrello, sensale e figlio emancipato di Nicola Torrello, riceve da Pietro da Nervi *lanerius* 125 lire come dote della figlia Polina, sua *sponsa et uxor futura*, e le costituisce un antefatto di 100 lire. Al documento dotale viene aggiunta una postilla: *per verba de presenti ... Iohannes et Polina insimul matrimonium contraxerunt, videlicet quia dictus Iohannes cunsensit in dictam Polinam et ipsam in suam uxorem elegit et dicta Polina in dictum Iohannem cunsensit et ipsum in suum virum elegit* ⁴⁸. È qui da notare che il notaio usa la locuzione *uxor futura* nella prima parte dell'*instrumentum*, per poi registrare subito dopo le promesse che rendono indissolubile il legame coniugale. In modo simile, pochi anni dopo, nell'aprile del 1292, Francesco di Rossano, che si dichiara *filius quondam Foscherii*, riceve 25 lire in dote da Piacentina, figlia di Buongiovanni di Piacenza, costituendole a sua volta un antefatto del medesimo importo. Il documento chiude con una dichiarazione finale che trasforma l'atto dotale in contratto matrimoniale: *ad invicem per verba de presenti matrimonium contraxerunt et unus in alium cunsensit tamquam in iugales* ⁴⁹. Ancora nel 1280, Agnesina de Valletari *filia quondam Savignani de Insula* dichiara di dover ancora corrispondere la sua dote a Lanfranchino di Capriata, figlio del fu Musso di Bertoloto, che definisce *virum meo in quo consencio per verba de presenti*. Dall'atto comprendiamo che i due non hanno ancora avviato la vita

⁴⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 30.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 81v, 1263 marzo 5.

⁴⁷ Uno dei primi esempi è relativo a Portovenere, e data agli anni Sessanta del Duecento: *Giovanni di Giona* 1995, doc. 128, p. 107.

⁴⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Ugolino de *Scalpa*, c. 6r, 1285 febbraio 19.

⁴⁹ *Voghera e Genova* 1908, doc. 469 del 1292 ottobre 22, p. 309.

coniugale coabitando: Lanfranco, infatti, si obbliga a *ducere Agnesinam in uxorem* appena avrà ricevuto la sua dote⁵⁰.

Parallelamente a questi sviluppi si osservano i primi riferimenti all'anello nuziale come chiaro e tangibile segno del legame matrimoniale: ne fa cenno un testamento femminile del 1294. La testatrice, Simonina *filia quondam Guillelmi taliatoris et uxor Iohannis Tegocii*, dispone affinché il suo *annulus auri sponsalicius* sia usato per contribuire all'acquisto di un calice in qualsiasi chiesa scelta dall'unico figlio ed erede Marchetto, un sacerdote⁵¹.

È rilevante che quando si sente l'esigenza di attestare l'unione per via documentaria si ricorra allo strumento dotale. Tuttavia, i casi appena citati non rappresentano di certo la maggioranza di quelli reperiti relativi al periodo. Negli ultimi decenni del secolo XIII continuano a coesistere sia contratti dotali semplici, sia altri che contengono formule che certificano lo scambio delle promesse matrimoniali di fronte a testimoni, evidenziando come solo molto lentamente si tenti di trovare il modo per documentare e convalidare l'unione matrimoniale. Non solo. Come ha constatato Massimo Vallerani, nonostante il tentativo di aderire maggiormente alle leggi canoniche, il matrimonio rimane un istituto fluido e incerto: l'uso del futuro nelle pattuizioni dei matrimoni *per verba de praesenti*, la poca chiarezza nelle tappe che conducono al coniugio e i tempi assai variabili, talvolta anche lunghissimi, per costituire un nuovo nucleo familiare, sono caratteristiche che si riscontrano per tutti i secoli medievali⁵².

3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione

Se fino agli inizi dell'età moderna il matrimonio continua a essere un istituto dai contorni poco chiari, la dote è fin da subito sottoposta a molteplici regole atte a vincolare il modo in cui viene costituita, gestita e trasmessa. Come ha ben dimostrato Isabelle Chabot in un suo recente intervento, la dote prende fisionomia diversa in ogni città in cui, a partire dal secolo XII, si afferma progressivamente quale elemento chiave del patrimonio femmi-

⁵⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Antonio di Quarto, c. 157v, 1280 agosto 23.

⁵¹ ASGe, *Notai Antichi*, 97, not. Leonardo Negrino, cc. 161v-162r, 1294 aprile 26.

⁵² VALLERANI 2018, p. 110 e KLAPISCH-ZUBER 1979. A Genova, come altrove, continuano infatti a riscontrarsi richieste di annullamenti anche sullo scorcio del Quattrocento: BALLETTO 2009.

nile⁵³. È perciò essenziale in primo luogo prendere in considerazione la normativa che governa la dote e, laddove possibile, individuare peculiarità e similitudini rispetto alle altre città in cui il sistema dotale è stato studiato da questa prospettiva⁵⁴.

Quando si parla di normativa occorre giocoforza rivolgerci da un lato al contratto dotale stesso, che fornisce l'impalcatura giuridica di base, e dall'altro alla legislazione statutaria. Di fatto, tuttavia, il formulario dice poco circa le norme che regolavano gestione, restituzione e trasmissione di dote e antefatto. Come già accennato, a Genova c'è un unico documento per registrare la dote, che stabilisce solamente il diritto della donna alla restituzione delle sue *raciones* in caso di premorienza del marito, vincolando questi a conservare integro e proteggere il patrimonio muliebre con i suoi beni a garanzia della dote.

Per quanto riguarda il diritto, si può seguirne in modo più puntuale gli sviluppi solo dagli ultimi decenni dell'arco cronologico qui in esame. Se per una città come Bologna il costante processo di ripensamento della normativa ha lasciato una serie di testi che permettono di datare in modo preciso gli sviluppi nella legislazione sui patrimoni femminili⁵⁵, per Genova gli unici statuti pervenuti, i cosiddetti statuti di Pera (cioè la versione allestita per la colonia genovese presso Costantinopoli)⁵⁶, datano dalla seconda metà del Duecento, e più precisamente al periodo che va dal 1270 al 1316. Questo non implica tuttavia un ritardo rispetto al contesto bolognese: nel tempo che intercorre tra l'abolizione della *tercia* e la redazione degli statuti due-trecenteschi comincia a complicarsi la normativa che regola i patrimoni femminili, una normativa che tuttavia, come vedremo, ha origini più lontane.

Se si volge lo sguardo alle altre comunità in Liguria, l'unica città per cui è possibile tentare un'analisi in chiave comparativa è Albenga. Per questo centro di dimensioni relativamente piccole della Riviera di Ponente e refrattario alle

⁵³ CHABOT 2020. Si rinvia inoltre ai classici NICCOLAI 1940 e BELLOMO 1961.

⁵⁴ Sono in realtà poche le città per cui si dispone di studi da questo punto di vista. Per un confronto si deve ancora una volta rinviare a CHABOT 2011 (Firenze); GIULIODORI 2005 (Bologna); LUMIA OSTINELLI 2003 (Siena); STORTI STORCHI 1998 (Pisa) e KUEHN 2015 (Milano).

⁵⁵ GIULIODORI 2005, pp. 655-656.

⁵⁶ Convenzionalmente detti di Pera, in realtà si tratta degli statuti in vigore a Genova, una sola parte dei quali riguarda nello specifico la colonia sul Bosforo: *Statuti della colonia genovese* 1871.

aspirazioni di controllo della maggiore città ligure, si è conservato il testo di un codice di leggi datato 1288, coevo a quello genovese⁵⁷. Per quanto riguarda Savona, il centro urbano che più di ogni altro si contrappone a Genova, si dispone di un testo databile agli anni Venti del Duecento che, tuttavia, risulta troppo mutilo per tentare un vero confronto dal punto di vista normativo⁵⁸.

3.1. *La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga*

Entro la fine del secolo XIII, parallelamente a quanto stava accadendo nelle altre città comunali⁵⁹, a Genova il governo cittadino provvede a inquadrare la dote dal punto di vista legislativo. Già da una rapida scorsa all'elenco dei capitoli degli statuti tardo duecenteschi è palese come si presti molta attenzione a normare questo fondo femminile⁶⁰: sono in tutto diciannove le rubriche che in vario modo regolano la costituzione, il pagamento, la trasmissione e la gestione di dote e antefatto.

In realtà il processo di inquadramento della prassi all'interno della normativa è piuttosto precoce e sono gli stessi statuti di Pera a rivelarci questa tendenza. Quasi tutte le rubriche che regolano la dote (fatta eccezione per una di cui si parlerà con dettaglio nel prossimo paragrafo) sono redatte in prima persona, cioè nella forma tipica del *breve*. Come è ben noto, l'uso del pronome personale *ego* è un chiaro indizio che le regole sono state introdotte molto prima dell'effettiva compilazione dei più antichi statuti genovesi pervenuti⁶¹. La normativa di fine Duecento e inizio Trecento racchiude perciò pratiche ben radicate da decenni, forse già riscontrabili sullo scorcio del secolo XII, o addirittura prima, e che continuano a essere mantenute pressoché inalterate in quanto ritenute sufficientemente efficaci.

Se prendiamo in considerazione l'altro centro ligure con cui è attuabile un paragone, notiamo che anche negli statuti di Albenga la dote occupa una

⁵⁷ *Statuti di Albenga* 1995.

⁵⁸ Il frammento è edito in *I più antichi statuti di Savona* 1997. Sugli statuti liguri si rinvia a *Repertorio degli statuti* 2003 e a GUGLIELMOTTI 2014.

⁵⁹ Per un confronto si rinvia nuovamente a LUMIA-OSTINELLI 2003 e GIULIODORI 2005.

⁶⁰ Così come viene normato in modo molto preciso tutto ciò che riguarda la gestione dei beni dei minorenni, a cui dal punto di vista giuridico le donne sono assimilate: ben 21 dei 52 capitoli che compongono il libro III degli statuti genovesi riguardano i beni dei minori: *Statuti della colonia genovese* 1871, pp. XX-XXV.

⁶¹ ASCHERI 2000, p. 169.

posizione centrale: è menzionata in diciotto capitoli che presentano numerose similitudini con quelli degli statuti genovesi.

Dal punto di vista contenutistico, in entrambe le città la normativa tende in primo luogo a salvaguardare il diritto delle donne alla dote e soprattutto alla sua restituzione in caso di premorienza del marito. Pur senza prendere in considerazione la documentazione privata, infatti, le rubriche di entrambi gli statuti suggeriscono come una delle principali ragioni di contenzioso sia proprio la rivendicazione da parte delle donne delle loro *raciones* alla morte del marito; stabiliscono di conseguenza le modalità per dare avvio a un eventuale procedimento e le pene che dovranno essere inflitte agli eredi (o ai parenti) che si rifiutano di rispettare l'obbligo di restituzione della dote⁶². Si prevede, inoltre, che alla donna che abbia presentato istanza di restituzione siano forniti gli alimenti (da decurtare dai beni del marito) fino alla conclusione della causa⁶³.

In generale, negli stessi capitoli la dote è concepita come mezzo di sostentamento qualora una moglie sia spinta dalla carenza di mezzi a richiedere le sue *raciones*⁶⁴ oppure denunci il marito per maltrattamenti, per averla la-

⁶² Così si stabilisce che se una vedova torna sotto l'autorità paterna e vuole reclamare la sua dote dagli eredi del marito, deve presentarsi dal giudice accompagnata da due o tre *propinqui ex parte patris vel ex parte matris* oppure, in caso non fossero disponibili, due o tre vicini, in modo che questi chiedano la restituzione della dote e dare così inizio alla causa: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro I, cap. 6, *De prestanda auctoritate mulieri vidve que sit in potestate patris petendo doctes et raciones suas*, pp. 21-22. Ancora una volta si riafferma il diritto della vedova di rientrare in possesso delle sue *raciones*, stabilendo come una vedova può intentare una causa in caso di non ottemperanza degli accordi e prevedendo che sia compilata una lista dei beni del marito: *ibidem*, libro III, cap. 124, *De manifestatione bonorum mariti*, pp. 123-124. Lo stesso capitolo è ripreso negli statuti di Albenga: *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 79, *De manifestatione rerum mariti*, pp. 282-283. Gli statuti genovesi contemplano inoltre la possibilità che una donna genovese possa essere coniugata con un forestiero e che dunque l'apporto dotale le sia stato corrisposto al di fuori dalla giurisdizione genovese. In questo caso la procedura di recupero è decisamente più complessa e incerta: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 130, *De denunciando marito extraneo quod debeat uxorem tractare Ianue*, pp. 127-128.

⁶³ *Ibidem*, libro III, cap. 127, *De dandis alimentis mulieri pendente causa dotis*, p. 126. Per quanto riguarda l'altra città: *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 76, *De dandis alimentis muliebris causa dotis petende*, p. 281.

⁶⁴ Nello stesso capitolo citato a nota 62, si prevede che sia compilata una lista dei beni del marito in questo caso e che siano convocati a testimoniare i suoi creditori: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 124, *De manifestatione bonorum mariti*, pp. 123-124. Sulle richieste di restituzione della dote nel corso del matrimonio si rinvia a KIRSHNER 2015b.

sciata o in caso di separazione⁶⁵. In queste circostanze è prevista la restituzione della dote, oppure, come nella seconda eventualità, una pena del *duplum patrimonii et antefacti* a carico del marito. Vediamo un chiaro caso di convivenza contrastata e la conseguente richiesta di restituzione della dote da parte di una moglie consapevole dei propri diritti patrimoniali in un documento del 13 luglio 1289. Giovannina moglie di Giacomino di Finale (Ligure) elegge suoi procuratori Riccio tintore di Fossatello e il notaio Guglielmo di Albaro, affidando loro l'incarico di esigere dal marito Giacomino *quod me debeat alimentare et tractare prout equum et iustum est et caucionem ab eo de dotibus meis si necesse fuit* e di difenderla *ad omnes causas, lites, questiones et controversias ... cum dicto viro meo*, di fronte a qualsiasi giudice o magistrato, sia laico sia ecclesiastico⁶⁶. Questa procura fa intendere che la donna abbia intenzione di procedere per vie legali contro il marito, e che allo stesso tempo abbia una certa consapevolezza dei propri diritti: occorre qui sottolineare che uno dei procuratori di Giovannina è Giacomo di Albaro, un notaio piuttosto qualificato che negli anni opera per conto del comune⁶⁷, una scelta che in questa situazione appare molto ponderata.

Ma tali richieste di restituzione *constante matrimonio* non sono facilmente riconosciute. Quando una donna avvia un procedimento contro il marito, si cerca di solito di riappacificare i coniugi⁶⁸. Anche qualora un uomo lasci la moglie e non faccia rientro in città, gli statuti prevedono che debbano trascorrere tre anni prima che la donna possa recarsi davanti al giudice per reclamare i propri diritti. In questo caso però non è la dote a essere restituita: il giudice, a sua discrezione, può chiedere che si vendano dei beni del marito a sufficienza *ut victum et vestitum habere valeat ipsa et familia*. Non si attinge quindi al fondo dotale, che rimane in ogni caso vincolato. Solo se la latitanza del marito supera i sei anni la donna ha diritto ad avere *duplum patrimonii et*

⁶⁵ Nello specifico qualora la separazione implichi una divisione dei beni tenuti in comune con i parenti del marito, il giudice farà in modo che la donna abbia le sue *rationes* e che la divisione non sia lesiva dei suoi diritti: *ibidem*, libro III, cap. 141, *De hiis qui videntur ab uxore separari*, p. 137.

⁶⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 174, not. Vassallo della Porta, cc. 212v-213r, 1289 luglio 13.

⁶⁷ Sul notaio Giacomo di Albaro si veda GUGLIELMOTTI 2017, pp. 12-13.

⁶⁸ Spesso i giudici agivano con l'intento di tutelare il vincolo matrimoniale e quindi era accettabile che il coniuge potesse decidere di tornare con la moglie dopo l'*admonitio* del giudice, semplicemente giurando di trattare la moglie da buon marito. Su tale aspetto si veda ORLANDO 2018, pp. 24-25.

*antefacti*⁶⁹. Nel 1266, per esempio, Giacomina figlia del fu Arnaldo *de Curte* e moglie di Nicoloso del fu Giovanni *Nigro de Fossato* intenta una causa contro Ugo *de Sigulpho* curatore dei beni del marito. Dalla sentenza emessa dal giudice si evince che Giacomina aveva corrisposto la dote al suocero Giovanni e al marito Nicoloso, ma il primo era ormai deceduto e il secondo era scappato da Genova per sfuggire ai suoi creditori. Vista la latitanza di Nicoloso, il giudice decide a favore della donna, costringendo Ugo a restituire le dote e antefatto stimati 250 lire⁷⁰. In certi casi l'*iter* è molto più veloce dei tre anni normalmente richiesti: a settembre 1285, Pietro *de Grogno*, *iudex et assessor* del podestà di Genova, si pronuncia in merito al procedimento avviato da Mabilina *uxor Guadagnini qui dicitur clericus de Matalana*, la quale, ancora vivente marito, si fa riconoscere il diritto alla corresponsione di dote e antefatto. Dal pronunciamento capiamo che l'uomo è fuggito ed è reo di aver commesso un crimine: il giudice dichiara allora che *sic condicio dotis restituenda advenerit*. Dietro presentazione del suo strumento dotale (rogato appena due anni prima, nel 1283, dal notaio Opizzino *de Paxano*), che dimostra come abbia corrisposto al marito la cifra di 28 lire in dote ricevendone altrettante in antefatto, alla donna è riconosciuto il diritto su diversi beni immobili di proprietà del marito a pagamento delle sue *rationes*⁷¹.

La moglie può reclamare le sue *rationes* quando versa in stato di indigenza, ma deve aver provveduto a far redigere un elenco dei beni del marito, mentre l'autorità pubblica deve aver compiuto gli opportuni accertamenti sugli eventuali creditori del coniuge. Con la stessa cautela sono trattate le richieste dei mariti di pagamento di dote e antefatto alla moglie (o delle mogli che la richiedono con il consenso del marito) *constante matrimonio*⁷². In questo caso le autorità fanno chiamare eventuali creditori perché il rischio è che i coniugi usino la dote per eludere il pagamento dei debiti. La dote è dunque un fondo che può essere sfruttato in modo illecito. Per la stessa ragione negli statuti di Albenga, si trova una norma che vieta la stipula del contratto dotale *constante matrimonio*, obbligando gli sposi a far redigere

⁶⁹ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 137, *De viro stante extra Ianua per III annos relinquendo uxorem*, pp. 134-135.

⁷⁰ ASGe, *Notai Ignoti*, 7.85, not. Giacomo *de Platealonga*, n.n., 1266 marzo 20.

⁷¹ ASGe, *Notai Antichi*, 81, not. Simone *Vatacii*, cc. 124r-125r, 1285 settembre 7.

⁷² Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 138, *De hiis qui volunt dotes suas autoritate consulatus*, pp. 135-136.

il contratto dotale entro un anno dell'inizio della convivenza: se c'è la volontà di far rogare l'*instrumentum dotis* dopo questo termine, i coniugi devono recarsi dal giudice che convocherà tutti i creditori del marito. In caso contrario il contratto sarà considerato nullo⁷³.

Come abbiamo visto, le penali che un marito deve pagare alla moglie in caso di gravi inadempienze ai suoi doveri o di maltrattamento non sono calcolate in proporzione al patrimonio bensì in base alla dote ricevuta dalla moglie (o dalla sua famiglia) e all'antefatto. Se il comportamento di una coniugata è giudicato lesivo dei diritti del marito a essere messo in discussione è comunque il suo diritto al fondo dotale. Gli statuti genovesi stabiliscono che qualora una moglie il cui marito sia stato fatto prigioniero (o la cui morte non sia ancora stata accertata), sposasse un altro uomo, la donna non può rivendicare la dote e l'antefatto costituiti per il primo matrimonio⁷⁴. Se una donna commette adulterio, invece, perde la possibilità di avanzare richieste al marito sui beni che le spettano (vale a dire la dote che rimane in mano al marito). Solo alla sua morte gli eredi o i creditori della donna potranno avanzare rivendicazioni al vedovo sulla dote (ma anche sull'extradote) della defunta⁷⁵.

Secondo gli statuti di Albenga, invece, una donna che comincia una relazione con un altro uomo mentre il marito è ancora in vita o non ancora dichiarato morto perde il diritto alla dote, che verrà corrisposta ai figli (maschi e femmine) e, in assenza di prole, al coniuge⁷⁶. Infine, secondo gli statuti di ambedue le città qualora una donna, senza l'esplicito consenso del marito, abbandoni la casa coniugale per andare con un altro uomo che non sia suo parente fino al terzo grado, perde le sue sostanze dotali, che verranno corrisposte a eventuali figli maschi o al marito in assenza di prole⁷⁷. Sia a Genova

⁷³ Statuti di Albenga 1995, parte II, cap. 72, *De instrumento dotis uxori faciendo*, p. 280.

⁷⁴ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 132, *De illis mulieribus que alium maritum accipiunt vivente marito*, p. 130.

⁷⁵ *Ibidem*, cap. 151, *De muliere que aufuggerit de domo mariti et cum alio steterit in adulterio*, p. 144. Per una riflessione sulla legislazione genovese sui casi di abbandono del tetto coniugale che abbraccia un'ampissima forbice cronologica si rinvia a BRACCIA 2008.

⁷⁶ Statuti di Albenga 1995, parte II, cap. 87, *De mulieribus que alium virum accipiunt vivente marito*, pp. 286-287.

⁷⁷ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 134, *De muliere que aufuggerit et receserit de domo mariti*, pp. 131-132; Statuti di Albenga 1995, parte II, cap. 86, *De muliere fugitiva*, p. 286.

sia ad Albenga in caso di adulterio o di abbandono del tetto coniugale una donna rischia di perdere l'intero patrimonio mentre, come abbiamo visto, un marito reo della medesima violazione deve pagare il doppio della dote.

Va da sé che si tratta di pene che colpiscono *in primis* le donne, a prescindere dal ceto sociale di provenienza, perché la pena implica la perdita quasi per intero dei loro patrimoni, ma anche gli uomini dei ceti più bassi. Al contrario, i patrimoni dei mariti dei ceti medio-alti, sicuramente ben più elevati delle spettanze delle loro mogli, non sono mai davvero intaccati in caso di condanna.

3.2. Dote e successione: un legame indissolubile

La dote è la quota del patrimonio familiare a cui una donna può accedere di diritto. Come già accennato, la storiografia ha tendenzialmente proposto due interpretazioni diverse al riguardo. La prima vuole che la trasmissione alle figlie della sola dote sancisca la loro esclusione dall'eredità familiare; per converso, altri studiosi hanno posto l'accento non sul *quanto* è trasmesso a una figlia ma sul *quando* una donna accede alla sua quota di patrimonio, evidenziando una nozione di *diverging devolution*⁷⁸. Rimane un fatto innegabile, però, che l'introduzione del principio di *exclusio propter dotem* – cioè il divieto per le donne già dotate di rivendicare diritti sul patrimonio della famiglia d'origine – negli statuti cittadini lungo il secolo XIII⁷⁹ rappresenta un'ulteriore tappa nella ridefinizione dei diritti patrimoniali femminili, rafforzando al contempo il nesso tra dote e successione.

Questo principio è introdotto nella normativa genovese molto probabilmente nella seconda metà del secolo XIII: si tratta dell'unica disposizione in materia di dote che non può essere datata con certezza ai primi del Duecento⁸⁰ ed è al contempo il provvedimento che più influisce sulla capacità delle

⁷⁸ Cioè l'idea che la dote sia un'eredità anticipata, che non implica l'esclusione di una figlia dall'asse ereditario. In poche parole: una figlia riceve la sua porzione del patrimonio familiare prima, quando si sposa, mentre un figlio deve aspettare la morte del genitore. Si rinvia a nota 17 e relativo testo.

⁷⁹ BELLOMO 1961, p. 132 e sgg.

⁸⁰ È l'unica tra le diciannove che regolano la dote che non è scritta in prima persona seguendo la forma del *breve*. Come è ben noto questa compilazione statutaria è molto stratificata, raccogliendo anche disposizioni vigenti molto prima dell'effettiva redazione di un codice (che peraltro è giunto solo in copie cartacee di età moderna). Si badi al fatto che la norma in

donne di accumulare un patrimonio personale. Il capitolo 136 degli statuti genovesi pervenuti nella redazione allestita per la colonia di Pera, *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*, infatti, esclude le figlie dalla successione dell'eredità di chi provvede a dotarle (che può essere sia il padre, sia la madre)⁸¹. In questo modo si dà vigore di legge a quanto si constata ormai da quasi un secolo a livello di prassi: dalla seconda metà del secolo XII infatti nei testamenti si riscontra la tendenza a istituire i figli maschi quali eredi principali, riservando alle figlie la sola dote⁸².

Se si legge con maggiore attenzione il capitolo, tuttavia, è palese come la norma includa in realtà due nozioni di esclusione ben distinte: da una parte si sancisce l'*exclusio* dei figli già dotati – sia maschi, sia femmine, senza distinzioni – eliminando cioè dall'asse successorio anche coloro che abbiano ricevuto la loro porzione di eredità sotto forma di dote al loro ingresso in un ente religioso. Dall'altra, affiora già in questi primi statuti pervenuti il principio dell'*exclusio propter masculos*, cioè di un'esclusione che si basa sul genere⁸³. La seconda parte della rubrica infatti, riguarda solo le figlie e le nipoti *ex filio* e prevede che:

Si quis vero decesserit intestatus relictis liberis masculini sexus et una vel pluribus filiabus vel nepte una vel pluribus ex filio premortuo vel filiis premortuis habeat ipse vel ipsa tantum quantum arbitrati fuerint fuisse voluntatem patris vel avi tempore mortis, ei

questione è databile a un periodo successivo alle altre, nonostante la rubrica faccia riferimento alla magistratura dei consoli dei placiti (il capitolo prevede l'*arbitrio consulatus placitorum sub cuius iurisdicione fuerint*) soppressa nel 1217 con il passaggio definitivo al regime podestarile. Si riscontrano in altre fonti più tarde simili riferimenti ai *consules placitorum* per indicare genericamente i consoli di giustizia. Per esempio, nel 1240 gli annali cittadini menzionano i *consules de iustitia placitorum deversus civitatem* (*Annali genovesi* 3 1923, p. 98); similmente un documento notarile della seconda metà del Duecento riporta: *de consilio consules ... placitorum* (ASGe, *Notai Antichi*, 66, not. Baldovino de Iozo, c. 86v, 1263 giugno 4). Ringrazio Giovanna Orlandi per aver discusso con me questo aspetto e per avermi segnalato il riferimento documentario.

⁸¹ Per un confronto con il contesto extra italiano, si può sottolineare il fatto che a Margherita la rubrica che sancisce l'*exclusio propter dotem* è formulata in modo molto simile: SMAIL 1997, pp. 348-349.

⁸² Si rimanda al contributo di Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X.

⁸³ Concetto che verrà ripreso e perfezionato negli statuti successivi (1375), BEZZINA 2018c, pp. 123-125. Non è qui la sede per discutere nel dettaglio l'evoluzione della normativa della dote a Genova che necessita ancora di una puntuale analisi su un arco cronologico più disteso; mi riservo di ritornare sull'argomento nel prossimo futuro.

vel eis dandum tres de proximioribus parentibus ex parte patris ex linea paterna masculini sexus quos credam melius scivisse voluntatem patris tempore mortis⁸⁴.

Il fatto che sia chiaro che in assenza di testamento una figlia dovrà in ogni caso ricevere una dote forse spiega come mai gli statuti genovesi due-trecenteschi non contengono una norma di successione *ab intestato* che ridisegni l'asse successorio a favore dei parenti maschi⁸⁵.

Questa assenza si registra ugualmente ad Albenga, nei cui statuti la rubrica che regola l'*exclusio propter dotem* ricalca quella genovese. Tuttavia, la legislazione ingauna aggiunge qualche elemento in più che permette in primo luogo di fissare una data più precisa per l'entrata in vigore della legge: un emendamento alla norma con effetto retroattivo rivela che il capitolo è sicuramente anteriore al 1261⁸⁶. E qui occorre sottolineare che l'emendamento in questione sancisce l'esclusione dalla successione paterna anche delle figlie non ancora dotate, dunque fornendo la data precisa del passaggio dal principio di *exclusio propter dotem* al principio di *exclusio propter masculos*⁸⁷.

Sono in realtà solo due le differenze con la norma in vigore a Genova. La prima afferma il diritto delle donne di rientrare nell'asse successorio qualora non ci siano altri eredi maschi (cioè figli maschi del defunto). In questo caso in ottemperanza al principio della *collatio dotis* – in realtà presente nel diritto classico e nel codice giustiniano⁸⁸ – la dote deve essere re-

⁸⁴ Qualora non ci fossero tre *propinqui*, occorre rivolgersi al tribunale di competenza: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro II, cap. 136, *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*, pp. 132-134. È sempre salvaguardato il diritto delle ragazze non ancora maritate ad avere dei mezzi di sostentamento sufficienti finché non trovano marito. Una rubrica più antica stabilisce che se a una ragazza viene lasciata dal padre una somma *ad suum maritare*, le dovranno essere corrisposti gli alimenti e, in caso di contenzioso, stabilirà il giudice la somma in base alle disponibilità del padre quand'era in vita, dichiarando tra l'altro che tali alimenti non devono essere decurtati dalla dote: *ibidem*, libro I, cap. 9, *De prestandis alimentis pupile vel adulte*, pp. 22-23.

⁸⁵ La norma viene introdotta negli statuti del 1350: *Statuti di Albenga* 1995, p. XXXI.

⁸⁶ *Ibidem*, parte II, cap. 90, *Ut mulier tradita in matrimonium non habeat facultate amplius requirendi*, pp. 287-289.

⁸⁷ *Ille vero que maritate non sunt, non habeant facultatem amplius requirendi in bonis paternis adversus fratres masculos vel heredes eorum masculos, nisi quantum dabunt vel relinquunt eis parentes in sua ultima voluntate; et hec mutatio habeat locum in futuris et in preteritis a MCCLXI citra (ibidem)*. Come a Genova, la facoltà di decidere dell'ammontare della dote è lasciata ai parenti o, in assenza, alla giustizia ingauna (*ibidem*, p. 288).

⁸⁸ Per una sintesi sugli sviluppi dell'istituto della collazione dall'età classica fino alla riforma giustiniana si rimanda a *Diritto privato romano* 2014, pp. 653-656.

stituita e si procede alla divisione dei beni in modo da non discriminare nessuno dei possibili eredi. La seconda difformità rispetto alla normativa della maggior città ligure evidenzia lo sforzo di rispettare i diritti delle madri sul loro fondo dotale. In caso di morte senza eredi maschi, e nel caso in cui il defunto non abbia sostanze sufficienti per la dote di una figlia maritata (o più figlie), questa non potrà pretendere beni che superino il valore della dote materna. Qualora non si raggiunga tale cifra, la figlia non può avanzare richieste sui beni paterni prima che la dote della madre sia rimborsata: si preferisce in tal modo ‘svantaggiare’ la figlia pur di proteggere i diritti stabiliti dal contratto dotale della madre.

L’unica legge in materia di successione in assenza di testamento presente negli statuti tardo duecenteschi genovesi è introdotta nel 1270 e regola unicamente la successione dei minorenni il cui padre è morto *ab intestato*⁸⁹. Si tratta di una norma che, inserendo una distinzione di genere nell’ordine delle precedenzae, era tesa a evitare che la madre potesse ereditare il patrimonio di un figlio (e quindi del marito). Si capisce allora meglio come mai i legislatori non avvertano la necessità di legiferare di più in materia di diritto ereditario: il capitolo *De femina tradita* unito all’esclusione delle madri dall’eredità dei figli minorenni di fatto già riduce drasticamente le possibilità per le donne di acquisire beni oltre alle loro doti sia dalle loro famiglie di origine, sia da quelle che le accolgono. A questo va aggiunto che la tendenza a usare la *falcidia*⁹⁰ – ossia la quota ereditaria equivalente alla legittima – per

⁸⁹ In caso di morte di un minore che abbia ereditato dal padre, lo statuto specifica che in assenza di fratelli o sorelle è il nonno paterno a ereditare, in caso contrario gli zii paterni, e poi le zie, ricalcando grosso modo il diritto giustiniano nello stabilire la precedenza degli ascendenti di primo grado, seguiti da quelli di secondo, ma introducendo una distinzione di genere che nella legge successoria giustiniana non c’è. In realtà la funzione principale di questa norma, introdotta nel 1270, è di escludere la madre dei minorenni dalla successione qualora questi fossero morti senza testamento prima di raggiungere la maggiore età (come peraltro viene ribadito più volte: *ita quod nec racione falcidie nec alia racione in dictis bonis mater aliquid petere possit*), dal momento che secondo il diritto romano l’ascendente superstite di grado più vicino, cioè la madre, esclude gli ascendenti di grado più remoto (quindi i nonni). Si vedano gli *Statuti della colonia genovese* 1871, libro II, cap. 148, *De successione avi paterni*, pp. 142-143.

⁹⁰ La *lex falcidia* è una norma del diritto pre-classico (ed è databile al 41-40 a.C.) che limita la libertà del testatore nel decidere i legati stabilendo che un quarto del patrimonio deve necessariamente andare all’erede (o agli eredi). Tale norma è la base dell’istituto della ‘legittima’ ma subisce nel tempo notevoli trasformazioni. Il diritto giustiniano, infatti, attenua in modo notevole la portata della legge disponendo che il testatore possa espressamente privare l’erede del diritto della *quarta*: *Diritto privato romano* 2014, pp. 730-731.

escludere eventuali parenti non graditi dall'asse successoria rappresenta un ulteriore scoglio per le figlie⁹¹.

Se superiamo il contesto cittadino e ci spostiamo nelle aree più periferiche, è utile fare un accenno ai coevi statuti di Zuccarello (1281) – un minuscolo borgo di nuova fondazione nella Liguria occidentale nell'ambito del dominio dei marchesi di Clavesana – derivati e riadattati da quelli preesistenti del vicino insediamento di Coedano⁹². Qui solo uno dei 138 capitoli menziona la dote ed è significativo che si tratti proprio della norma con la quale si sancisce il principio di *exclusio propter dotem*⁹³. In altre parole, anche in questo angolo di Liguria, in cui la gestione della dote è con evidenza governata dalla prassi, si sente comunque la necessità di introdurre negli statuti una norma che ponga dei limiti a quanto le donne già dotate possano rivendicare sul patrimonio familiare.

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria

La normativa statutaria dedica certo non poco spazio alla dote, ma nonostante ciò molti elementi regolativi di fatto che riguardano questa spettanza prettamente femminile sono in realtà taciti. I legislatori attuano precise scelte sugli aspetti da normare, lasciando un buon margine di manovra per quanto riguarda la gestione di dote e antefatto; quanto avviene concretamente a livello della prassi è invece evidente dalla documentazione notarile. Nonostante la laconicità, il contratto dotale contiene tutti gli elementi che consentono di valutare come viene costituito e gestito il fondo dotale e altro ancora. Proprio per questo motivo dedicherò uno spazio minimo all'analisi quantitativa della documentazione, in specie per quel che riguarda due aspetti: in primo luogo gli importi, estremamente variabili, seguendo, almeno per quanto riguarda l'aristocrazia, un *trend* di inflazione verso la fine del secolo XIII; in secondo luogo un bilancio dei modelli familiari e di

⁹¹ Si rinvia allo studio di Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X, paragrafi 1.1 e 2.4.

⁹² *Statuti di Zuccarello* 1999, p. 15; si rinvia anche a GUGLIELMOTTI 2005, pp. 80-87.

⁹³ Si tratta della rubrica LX, *De muliere dotata*, che stabilisce che *si aliqua mulier fuerit dotata a patre vel a matre, sive fratribus aut ab avo paterno vel materno de dote ... non possit postea post decessum patris vel matris, vel avi, vel fratris, petere sine voluntate fratrum, vel sororum, vel parentum, preater illud quod pater vel mater ei dimiserit vel dederit: Statuti di Zuccarello* 1999, p. 57.

altri aspetti demografici quali l'età media degli sposi, sia perché tale approccio è stato già seguito da Diane Owen Hughes⁹⁴, sia perché l'*instrumentum dotis* poco si presta a indagini di questa natura. Ho già trattato in altra sede le questioni metodologiche rispetto alle fonti di cui occorre tenere in conto in questi casi⁹⁵, perciò segnalo solamente i limiti principali dei documenti dotali se assunti quale indicatore demografico: 1) i contratti non sempre chiariscono se si tratti di un primo o di un successivo matrimonio⁹⁶; 2) assai di rado contengono informazioni circa l'età degli sposi⁹⁷; 3) non si può dare per scontato che gli sposi i cui genitori sono già defunti alla stipula della dote siano più anziani di coloro che fanno redigere l'atto dotale in presenza dei rispettivi suoceri. Infine, il ragionamento che propongo seguirà il 'ciclo di vita', se così ci si può esprimere, della dote, vale a dire dal momento costitutivo fino alla sua rivendicazione da parte della vedova o alla trasmissione agli eredi. Cercherò in tal modo di evidenziare le molteplici sfaccettature e la duttilità di questo patrimonio femminile.

4.1. *Costituzione e valore della dote*

Poiché la dote è la quota di patrimonio che secondo la legge deve essere corrisposta a una donna, per una famiglia costituire un fondo dotale congruo quando si intende dare in sposa (o avviare alla vita religiosa) una figlia è un obbligo; tale onere grava generalmente sul padre. Nella maggior parte degli strumenti dotali è infatti il padre a comparire nell'atto di stipula della dote. Questo non significa che la moglie in qualche modo non contribuisca a finanziare il patrimonio della figlia, ma riferimenti a donne maritate come dotanti autonome sono assai rare. Un raro esempio di datazione abbastanza alta (1190) proviene da un registro di Oberto *scriba de Mercato: Maior*, agendo senza l'ausilio del marito Guidone *pelliparius*, si impegna a corrispondere

⁹⁴ Si veda nota 18 e relativo testo.

⁹⁵ BEZZINA 2017, p. 114 e sgg.

⁹⁶ Nel caso delle vedove, un notaio può registrarle sia come *uxor quondam* sia come *filia o filia quondam*. È eloquente il caso di Recovera che nello spazio di 10 anni si sposa per ben tre volte portando con sé la medesima dote già corrisposta al marito precedente: si rinvia a nota 107 e relativo testo; il caso è trattato anche in BEZZINA 2017, pp. 116-117. Per quanto riguarda gli uomini, risulta ancora più complicato capire quale sia il loro *status* maritale poiché il notaio non fa distinzione alcuna fra vedovi e ammogliati.

⁹⁷ Generalmente quando sono appena adolescenti o non ancora emancipati.

25 lire (11 lire in moneta e 13 in terreni ubicati fori Genova, a Borzolo) al futuro genero Pietro⁹⁸.

Se ci rivolgiamo alla tipologia documentaria più confacente a valutare in quale direzione sono trasmessi i beni, cioè i testamenti, notiamo come la stragrande maggioranza di quelli maschili elencano con precisione le somme già concesse alle figlie sia sposate sia ancora da maritare. Al contrario, le testatrici molto raramente specificano somme concesse in dote alle figlie, limitandosi a elencare piccoli legati, o, come nel caso di Iuleta Zaccaria nel 1248, a lasciare una somma davvero irrisoria alle figlie quale *falcidia* in modo da assicurarsi che queste non possano avanzare rivendicazioni sul suo patrimonio a scapito degli eredi maschi⁹⁹. Si tratta di una tendenza che viene ulteriormente avallata dagli statuti: come abbiamo visto poc'anzi, anche se le figlie sono escluse dal patrimonio del parente dotante, in caso di morte *ab intestato* il principio di *exclusio propter masculos* vale qualora si tratti dell'eredità del *pater* o dell'*avus* (ma non della madre o della nonna): la disposizione pare sottolineare l'obbligo paterno di dotare una figlia¹⁰⁰. Lo vediamo concretamente nel 1295, quando Nicolino Boccanegra riceve 400 lire come dote di Moisetta, figlia del fu Giacomo Avvocato: a pagare è un parente della sposa, Nicola di Leonello Avvocato, che opportunamente dichiara come la somma provenga *ex bonis dicti quondam Iacobi*¹⁰¹.

In assenza di genitori e di sostanze da cui attingere, come chiariscono ancora gli statuti, l'obbligo di finanziare la dote ricade comunque sui parenti prossimi. Così nel 1291, Contessina sorella di Giovanni da Sori, residente a Bugia, città portuale nell'odierna Algeria, rilascia quietanza ad Arnaldo di Sori per le 20 lire che il fratello le aveva inviato appunto da Bugia dichiarando che la somma era *pro me maritando*¹⁰². L'esistenza di congiunti diversi dai genitori non implica però che i passaggi per giungere al matrimonio si svolgano senza intoppi. Nel 1278 Catalina Cigala, sul cui consapevole comportamento forse incide il fatto che il defunto padre Lanfranco fosse un giudice, chiarisce al fratello Pietro Cigala – canonico della cattedrale genovese, il quale sta evidentemente tenendo ben stretto il patrimonio familiare pervenutogli –

⁹⁸ *Oberto Scriba* 1938, doc. 477 del 1190 maggio 10, p. 188.

⁹⁹ Si rinvia a nota 202.

¹⁰⁰ Si rinvia a nota 84 e relativo testo.

¹⁰¹ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 45v, 1295 maggio 19.

¹⁰² ASGe, *Notai Antichi*, 132, not. Parentino di Quinto, c. 52r, 1291 febbraio 2.

che deve impegnarsi a provvedere al suo matrimonio (*maritare me debetis*) e mettere in conto una consegna al futuro marito di 450 lire. Di queste, 95 le erano già state versate per il tramite di Giacomo Lercari e Lanfranco di Sanremo da parte dello zio paterno Oberto Cigala, provenendo dai legati testamentari di 50 e 45 lire rispettivamente della zia paterna Aimelina e del fratello Pascalino. Nell'esercitare tale pressione, Cigalina si fa consigliare da un altro fratello, Ugolino Cigala¹⁰³.

In altri casi ancora, specialmente quelli in cui si riscontra estrema povertà (talvolta in assenza di parenti prossimi) o per le vedove più mature, è la donna stessa a costituire il proprio patrimonio. Nel caso delle giovani meno abbienti una concreta possibilità di racimolare una cifra congrua deriva da piccoli legati concessi da parenti e conoscenti: il fenomeno della beneficenza dotale è infatti ben attestato nei testamenti, specialmente quelli femminili, provenienti dai contesti più disparati e Genova non fa eccezione¹⁰⁴. Un'altra possibilità per le ragazze è il proprio lavoro, sia generico (moltissime sono le giovani impiegate come *pediseche*), sia specializzato¹⁰⁵. Nel caso delle vedove l'età, l'esistenza o meno di ingerenze da parte di parenti e le sostanze accumulate sono variabili da tenere in conto nella possibilità di decidere come orientare le proprie sostanze.

Lo si coglie bene nel caso della plurivedova Recovera, figlia del fu Pietro Monaco. Nel 1253, la donna cede in dote al marito Giovanni di Bisagno *taliator* un edificio, ubicato nel borgo di Santo Stefano su terra dell'omonimo monastero, che afferma valere 40 lire, più 10 lire in masserizie e vestiti¹⁰⁶. Nel documento precedente è dichiarato che la stessa Recovera aveva ricevuto la casa come pagamento della dote che aveva portato nel matrimonio con il defunto marito Guglielmo Cepe¹⁰⁷. Ritroviamo Recovera di nuovo vedova a quasi undici anni di distanza, nel 1264, mentre conferisce quale dote a Giovanni *de Gropo*, suo futuro sposo, una casa nel borgo di Santo Stefano, forse la medesima che aveva portato in dote nel precedente matrimonio e di cui adesso si dichiara un valore di 50 lire; il nubendo dichiara poi

¹⁰³ ASGe, *Notai Ignoti*, 4, not. Corrado *de Baamonte*, cc. 7v-8v, 1278 dicembre 17.

¹⁰⁴ A tal proposito si rinvia a CHABOT 2011.

¹⁰⁵ Il termine *pedisecha* è usato per indicare le ragazze collocate a servizio presso una famiglia; su questo aspetto e in generale sulle artigiane si rinvia a BEZZINA 2015, p. 67 e sgg.

¹⁰⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 28, notaio Ianuino *de Predono*, c. 121r, 1253 ottobre 26.

¹⁰⁷ *Ibidem*, cc. 120v-121r, 1253 ottobre 26.

di aver ricevuto oltre alla casa in questione anche l'equivalente di 10 lire *inter rauba et denarios*¹⁰⁸. La donna, in apparente autonomia, per ben due volte corrisponde gli stessi beni in dote al suo neosposo.

Di cosa si compone in genere una dote? Nella maggioranza dei casi la dote è una somma di denaro (*dos estimata*), ma, come si vedrà più avanti, questo non implica di necessità che vi sia un passaggio immediato di denaro tra le controparti; molto raramente invece si riscontrano doti conferite in beni non opportunamente valutati (*dos inestimata*). La composizione, la scelta di quale tipo di beni mobilitare per dotare una figlia o da passare al proprio futuro marito, nel caso delle vedove, è certamente frutto di attente considerazioni da parte del dotante. Consideriamo un primo esempio genovese, efficacemente introduttivo: senza nemmeno il consiglio di *propinqui et vicini* agisce nel 1259 Divizia, figlia del fu Giacomo di Asti e futura moglie di Gropo, balestriere di Santo Stefano. Costei, in cambio di una dote dal valore complessivo di 70 lire, di cui 40 in due parti *pro indiviso* di una casa nel borgo genovese di Santo Stefano e il resto in contanti, riceve l'impegno di una *donatio propter nuptias* di valore equivalente¹⁰⁹. I contratti dotali in cui sono solo i coniugi ad agire sono molto frequenti, ma il caso appena citato può essere ritenuto singolare sotto un altro profilo: la stipula della dote implica il passaggio di un immobile. Si tratta in questo caso forse di una vedova, pur se l'atto non lo specifica, ma sicuramente è una donna adulta, che decide di concedere al marito un bene immobile, il cui valore può anche essere soggetto a cambiamento nel corso del matrimonio.

Le occasioni rilevabili in cui la dote viene corrisposta in proprietà immobili sono in realtà scarse, soprattutto perché tali beni sono considerati una parte imprescindibile del patrimonio di famiglia e, come tali, devono essere passati direttamente agli eredi. Solo rivolgendo lo sguardo agli statuti è possibile comprendere come il legislatore sia consapevole della necessità di rimborsare le doti in numerario: basti pensare che le rubriche che regolano le istanze in cui è legittimo per una donna chiedere la restituzione delle sue sostanze stabiliscono che, qualora il marito o i suoi parenti siano ritenuti colpevoli, la dote sia restituita attingendo dal patrimonio monetario. Solo in mancanza di liquidità monetaria le *rationes* saranno corrisposte in beni immo-

¹⁰⁸ *Santo Stefano* 3 2008, docc. 664-665 del 1264 maggio 23, pp. 63-65: Giovanni le costituisce un antefatto di pari valore.

¹⁰⁹ *Ibidem*, doc. 637 del 1259 gennaio 14, pp. 22-23.

bili¹¹⁰. In secondo luogo, come appena precisato, appare difficile attribuire un prezzo preciso e stabile a un immobile: come vedremo oltre, anche qualora intervengano gli *extimatores* pubblici, non è raro che il valore di un bene sia contestato dalle parti nel momento in cui si rivendica il rimborso dei beni dotali.

Come anticipato poc'anzi, benché gli *instrumenta* dotali generalmente registrino una cifra in numerario, è legittimo chiedersi se la transazione comporti davvero un passaggio di denaro, non solo perché ciò implicherebbe una notevole liquidità, ma anche alla luce della consolidata prassi di rateizzare la dote o di rilasciare una dichiarazione di debito subito dopo la stipula del contratto. Occorre di conseguenza domandarsi se le spettanze femminili non siano poi, quando effettivamente corrisposte, pagate in beni mobili o immobili e quanto contino gli accordi informali specificamente nel caso in cui siano masserzie o preziosi a passare di mano. È in egual modo difficile, dai pochi riferimenti, capire in quale modo siano poi investite e gestite tali somme.

L'esigua casistica cui si è avuto accesso sembra indicare come non sia raro che i patrimoni femminili conferiti in moneta siano poi utilizzati per acquistare proprio dei beni immobili o per fare investimenti fondiari. Ecco un buon esempio: quando nel 1216 Rubaldo *balisterius* fa testamento, dichiara che la moglie Adalasia deve avere la somma di 200 lire – metà per la dote e metà per l'extradote – investite nell'acquisto delle case attigue a quelle in cui la coppia viveva¹¹¹. In modo simile, nell'inventario di Guglielmo Porcello, datato 1210, gli eredi dichiarano che la casa e una parte della torre in cui lo stesso dimorava apparteneva a Simona, madre del defunto, e che la casa era stata comprata con la sua dote (250 lire), e i suoi fondi non dotali (130 lire) mentre l'antefatto della donna era stato investito nella torre¹¹².

Occorre dunque debitamente ribadire che la dote è un debito che spesso viene rateizzato: non sempre, infatti, la somma è saldata al momento della stipula dell'accordo dotale. In caso di matrimonio *per verba de futuro*, è in genere normale che la dote sia pagata in *tranches*, poiché il debito viene estinto al momento della *transductio* della sposa¹¹³. Ma sono numerosi i casi, in specie

¹¹⁰ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 124, *De manifestatione bonorum mariti*, pp. 123-124.

¹¹¹ *Lanfranco* 1951, doc. 1266 del 1216 ottobre 29, pp. 148-149.

¹¹² ASGe, *Notai Antichi*, 5, not. Raimondo Medico, cc. 1r-12v, 41r, 1210 giugno 22.

¹¹³ I casi sono davvero numerosi e basti qui citare un paio di esempi. Ugo di Ventimiglia *lanerius* abitante in Rivotorbido riceve da Confortato *lanerius* 25 lire come dote di Albertina,

quando gli sposi non sono di elevata estrazione sociale¹¹⁴, in cui possono trascorrere anni prima che la dote sia effettivamente pagata. Nel 1252, Guglielmo figlio del fu Grimaldo di Sant'Olcese dichiara di aver ricevuto dal suocero Guglielmo *de Campomorono de Livellato* 28 lire come dote di sua moglie Benvenuta. Subito dopo Guglielmo si dichiara debitore verso il genero per 11 delle 28 lire che promette di pagare entro 4 anni¹¹⁵. Nel 1256 Giovanni *Rexen magister axie* rilascia quietanza al suocero Simone Burono di San Matteo delle 6 lire che restavano da corrispondere per la dote, valutata 30 lire, della moglie Giovannina¹¹⁶. Quasi dieci anni prima, nel 1247, il ventenne Vassallo *tinctor* di Val Trebbia riceve 17 lire come dote della futura sposa Agnese da Giovanni Fugacia e Lanfranchino e Acatabene *de Chasaria*. Tuttavia, il documento che segue riporta la modalità in cui verrà pagata la dote: 10 lire il giorno della festa di San Michele, quando lo sposo dovrà *ducere* Agnese *in uxorem*, mentre le restanti 7 lire saranno corrisposte entro due anni dal matrimonio, cioè a un ritmo di 3 lire e 10 soldi all'anno¹¹⁷. Nel 1248, invece, un altro ventenne, Marchese di Moneglia del fu Giovanni *ferrarius* di Moneglia dichiara di aver ricevuto da Simone di Albaro 31 lire come dote della figlia Giovanna, già moglie di Marchese, costituendole un antefatto del medesimo importo.

sorella di quest'ultimo e futura moglie di Ugo. Nell'atto seguente Confortato dichiara che pagherà la somma quando Ugo sposerà la sorella (ASGe, *Notai Antichi*, 15, not. Salmone, c. 150r-v, 1239 luglio 9). Angelerio di Santa Sabina e il figlio Giacomo ricevono da Raimondo *quanterius* 28 lire come dote di Nicolosia, figlia di quest'ultimo. Nell'atto successivo Raimondo dichiara di dover ancora 23 lire della dote che pagherà alla *transductio* di Nicolosia (ASGe, *Notai Antichi*, 21.1, not. Bartolomeo *Formarii*, c. 172v, 1250 febbraio 16); Enrico *medicus* riceve da Ugo Siccò 300 lire come dote di Adalasia figlia di Ugo e futura sposa di Enrico. Subito dopo, Ugo dichiara che pagherà le rimanenti 100 lire quando Enrico prenderà in moglie sua figlia (ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Ianuino *de Predono*, c. 56r, 1252 aprile 12).

¹¹⁴ Anche se troviamo riferimenti a individui dei ceti più elevati. Per citare solo un esempio: Enrico Contardo, membro di una famiglia dell'antica aristocrazia consolare, riceve da Enrico *florentinus* abitante a Genova, nella contrada di Castello, la dote della sua futura moglie Aiguineta. Viene pattuita una cifra molto elevata: 400 lire in parte computate in una casa ubicata in *contrata ferrariorum de Castro* e stimata 200 lire, 16 soldi e 8 denari, e la sessantesima parte di una casa con torre ubicata in *contrata illorum de Volta* stimata 88 lire 8 soldi 4 denari. Nell'atto successivo tuttavia Enrico *florentinus* si dichiara debitore di Enrico Contardo per 60 lire, nonostante abbia già rilasciato quietanza, impegnandosi a corrispondere l'importo entro un anno: ASGe, *Notai Ignoti*, 2, not. Arnaldo di Struppa, n.n., 1264 novembre 1.

¹¹⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 26.1, not. Ingo *Contardi*, c. 37r, 1252 settembre 11.

¹¹⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Guiberto di Nervi, c. 141r, 1256 maggio 6.

¹¹⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 31.1, not. Matteo *de Predono*, c. 56v, 1247 aprile 30.

Nonostante la quietanza, nell'atto successivo Simone dichiara di dover ancora corrispondere al genero 6 lire della dote, senza specificare la scadenza di consegna del denaro¹¹⁸. Nel 1294, invece, a quasi due anni della stipula dell'*instrumentum* dotale, *magister* Naino, un medico, cede al genero Lapo, figlio di Vanni di Pistoia, un appezzamento con vigne e olive del valore di 40 lire a pagamento della prima rata della dote della figlia Margherita¹¹⁹.

In altri casi estremi, la dote, o parte di essa, rimane un credito che in caso di vedovanza una donna è costretta a rivendicare dalla famiglia di origine e non dagli eredi del defunto marito. Ne troviamo un efficace esempio nel registro del notaio Martino, che roga per la curia del podestà di Savona. Nel 1204, dopo la morte di Enrico *de Ferrania* i suoi figli ed eredi sono costretti a chiedere agli eredi del nonno materno Giovanni *de Rigo* il pagamento di 100 soldi, somma che rimaneva insoluta della dote, stimata 30 lire, della madre Adalasia¹²⁰. Basti un accenno a come risulta lunga la memoria dell'insolvenza, che implica registrazioni accurate dei versamenti e forse ricadute sul piano della qualità delle relazioni interne alla famiglia.

Allo stesso modo, anche nelle famiglie aristocratiche una dote può essere pagata in *tranches*. Ne vediamo un chiaro esempio del 1270: il 21 giugno Fulchino e il fratello Guglielmino, figli del fu Baldovino Guercio, rilasciano quietanza alla suocera Caracosa, vedova di Nuvellone *de Camilla*, per la dote di 400 lire di Giacomina sposa di Fulchino. Nonostante i due affermino che la somma sia stata pagata, nell'atto seguente la vedova e due parenti del marito, Simone e Franceschino *de Camilla*, si dichiarano ancora debitori verso Fulchino per 160 lire da corrispondersi entro 6 mesi¹²¹. È una prassi che risulta evidente in casi particolari, quando nonostante la più che buona estrazione sociale della sposa, è chiaro che non si dispone di sostanze sufficienti per provvedere alla transazione. A gennaio del 1235, Adalasia, figlia del fu Enrico Contardo, di famiglia di origine consolare, agendo su consiglio di Guglielmo Drogo e Giacomo Porcello, cede in dote per il valore di 104 lire a Ogerio, suo futuro marito, i diritti derivanti da diversi investimenti che la donna aveva fatto in precedenza. Si tratta di sette contratti commerciali stipulati tra il 1233 e il 1235 per un importo che oscilla tra le 9

¹¹⁸ *Ibidem*, c. 16v, 1248 gennaio 28.

¹¹⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 97, not. Leonardo Negrino, c. 142v, 1294 marzo 31.

¹²⁰ *Martino* 1974, doc. 23 del 1204 gennaio 24, p. 33.

¹²¹ ASGe, *Notai Antichi*, 96, not. Simone *Vatacii*, c. 57r, 1270 giugno 21.

e le 20 lire per ciascun negozio¹²². Qui occorre sottolineare che uno dei contratti in questione era stato stipulato insieme con il padre, poco tempo prima: si intuisce che in questo caso la giovane, trovandosi all'improvviso orfana, sia stata costretta a cedere il patrimonio personale che in quel momento era impegnato in investimenti fuori Genova.

4.2. *L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure*

L'altro segmento che compone il patrimonio femminile è l'antefatto previsto e versato dallo sposo: un istituto che, come già accennato, presenta sostanziali diversità a livello regionale. Occorre perciò, prima di andare oltre, cambiare punto di osservazione e spostarci fuori dalla città, per valutare quanto sia possibile, quando si prende in considerazione la dote, addentrarsi nel più ampio contesto del territorio ligure e fino a quale punto si può tentare un approccio comparativo. Si tratta di un'operazione che – è bene dirlo – rimane utile, nonostante sia quasi pleonastico affermare che la disponibilità di una maggior mole di documentazione per quanto riguarda Genova permette di valutare il contesto cittadino decisamente meglio rispetto alla situazione nelle due Riviere.

Una rapida scorsa della documentazione relativa all'area di Ponente lascia facilmente constatare un'assenza di rivendicazioni dell'antefatto. I più antichi cartolari di Savona – quello di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, relativo ad anni compresi tra il 1178 e il 1188, ma anche in quello di Martino, che copre gli anni 1203-1206 ed è un registro di atti giudiziari¹²³ – svelano infatti l'inesistenza dell'istituto nella città in frequente antagonismo con Genova. Peraltro, a Savona è attestato a fine secolo XII un *mos huius civitatis* proprio nel contesto della ricezione di una dote¹²⁴.

¹²² Nel contratto dotale si specifica che la donna aveva affidato in *accomendacione* 20 lire a Enrico Nepitella e 10 lire a Rubaldo *Contardi* nel settembre del 1233; aveva investito la stessa somma in un altro contratto simile con Guglielmo figlio di Bonvassallo *Calligepalli* e con lo stesso Bonvassallo il mese prima. L'anno dopo, sempre ad agosto, aveva stipulato altri 3 contratti di commenda: uno con Giovanni *de Dodo*, figlio di Nicola *de Dodo*, per 20 lire, uno con Giovanni Drogo per 15 e uno con Giovanni Castagna per 9 lire *implicatas in coriis et auro filato*. Infine aveva contratto un'altra commenda ancora con Giovanni Drogo per 10 lire (ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Lantelmo, c. 90r, 1235 gennaio 3).

¹²³ *Martino* 1974.

¹²⁴ *Arnaldo Cumano* 1978, doc. 808 del 1181 giugno 4, p. 427; attestazioni più tarde, sempre nell'ambito del versamento di doti, in *Guglielmo* 2009, doc. 227, 1215 marzo 2, p. 174,

Nel bacino documentario savonese si pescano appena un paio di menzioni di antefatto, entrambe di cronologia alta. Nella prima, del 1180, Corrado, figlio del fu Guglielmo *Rubei de Levexe*, riceve una dote di 6 lire dalla moglie Oradolce, figlia di Pietro di Stamirra, per la quale costituisce un *antefactum* di 10 lire, nonostante un capitolo dei consoli di Savona disponga che le donne non abbiano che un quarto dei beni del marito¹²⁵: qui perdura una normativa già superata nella maggior città ligure, rispetto alla quale il comune di Savona manterrà sempre attenzione a non omologarsi, come è ribadito più volte in questo volume. Nella seconda, del 1181, sembra che prevalga l'uso genovese a causa dell'origine di uno dei contraenti: è Enrico, figlio del marchese Enrico di Savona, che dona alla sposa Simona 100 lire *propter nuptias*, quale atto conclusivo di un'operazione riguardante la consegna di una sostanziosa quota della dote in numerario (200 lire su 340) da parte del padre della donna, il genovese Baldovino Guercio, al consuocero, l'omonimo Enrico marchese di Savona, che offre una garanzia nel suo patrimonio di immobili e diritti¹²⁶.

Per quanto riguarda Ventimiglia, si può constatare una distribuzione leggermente diversa delle attestazioni nei tre registri del notaio Giovanni di Amandolesio: una distribuzione che deve cominciare a suggerire cautela interpretativa anche per altri temi e altre situazioni. Nel primo cartolare, che copre gli anni 1256-1258 con 284 imbreviature, mancano attestazioni di antefatto, a fronte di 6 conferimenti dotali¹²⁷. Nel secondo, di cui è pervenuto solo un frammento relativo al periodo che va dal giugno 1257 all'aprile 1258 con 31 imbreviature e che si configura come il cartolare del giudice del comune Bartolomeo Ferrario, si legge (1257) l'eloquente specificazione che l'attribuzione simultanea di dote e antefatto a Pietra, vedova di Giovanni Berreta notaio, deve avvenire *secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue*¹²⁸. Dagli ultimi decenni del secolo XII Genova sviluppa infatti con la città nell'estremo Ponente ligure un rapporto abbastanza armonioso, ma con qualche fase di tensione, nell'ambito di una soggezione attenuata¹²⁹. Nel

secundum formam et consuetudinem Saone, e doc. 293 del 1215 maggio 2, p. 225, *secundum formam et consuetudinem civitatis Saone*.

¹²⁵ Arnaldo Cumano 1978, doc. 479 del 1180 maggio, p. 239.

¹²⁶ *Ibidem*, docc. 838 e 839 del 1181 luglio, pp. 440-441.

¹²⁷ Giovanni di Amandolesio 1993, docc. 20, 24, 34, 70, 99, 185.

¹²⁸ *Ibidem*, doc. XV del 1257 novembre 15, pp. 291-293.

¹²⁹ È quanto si può affermare sviluppando la dimostrazione condotta da EMBRIACO 2004, pp. 59-147. Nel secolo XIII questi rapporti si irrigidiscono in più occasioni conflit-

terzo cartolare, che abbraccia gli anni 1258-1264 con 656 imbreviature, rispetto a 12 conferimenti di dote sono 9 le simultanee attribuzioni di antefatto, comprese un paio relative a personaggi provenienti dalla maggior città ligure¹³⁰. È prudente intendere questa lieve e forse solo apparente crescita percentuale come una relativa casualità. Oltre a un possibile fattore imitativo dei comportamenti matrimoniali genovesi, ma disteso sul lungo periodo¹³¹, certamente pesa il fatto che, nell'uso parallelo di almeno due registri, Giovanni di Amandolesio può destinarne di preferenza uno a determinate tipologie documentarie.

Dall'altro lato della Liguria notiamo invece un andamento diverso. Se osserviamo solo il cartulario di Giovanni di Giona¹³², notaio dalla clientela variegata che opera a Portovenere tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Duecento – contemporaneo perciò dell'appena menzionato Giovanni di Amandolesio – emerge la sostanziale omologazione alla maggiore città ligure nell'accordare l'antefatto. Tutti i 10 documenti dotati sui 411 presenti nel registro sono rogati in ottemperanza alla prassi genovese¹³³.

L'assenza dell'antefatto nel territorio a ovest di Genova è l'unica grande differenza immediatamente apprezzabile tra città e territorio. Come ha peraltro ben dimostrato Roberta Braccia, tale riluttanza a introdurre questo assegno vedovile è poi confermata dagli statuti due-trecenteschi di varie comunità del Ponente Ligure che – in totale discordanza con quanto prescritto da quelli genovesi – non solo non prevedono tale istituto (non compare infatti nei più antichi di Albenga, Savona e Noli), ma in alcuni casi è

tuali, come testimoniano per esempio gli annali cittadini sotto il 1274 (*Annali genovesi* 4 1926, p. 169).

¹³⁰ *Giovanni di Amandolesio* 1993, docc. 92, 256 (150 lire di dote, 100 di antefatto), 261-262 (130 lire di dote), 380 (150 lire di dote, 100 di antefatto), 385 (135 lire di dote, 100 di antefatto), 392 (40 lire di dote), 464 (25 lire sia di dote sia di antefatto), 480 (5 lire sia di dote sia di antefatto), 518 (20 lire sia di dote sia di antefatto), 533 (25 lire sia di dote sia di antefatto), 536 (60 lire sia di dote sia di antefatto), 625 (12 lire sia di dote sia di antefatto).

¹³¹ Non pare necessario mettere in stretta relazione quella crescita percentuale con il fatto che, data la struttura delle fonti, solo dal 1258 possiamo constatare con continuità la presenza a Ventimiglia di ufficiali provenienti da Genova e la menzione generica di convenzioni tra le due città.

¹³² *Giovanni di Giona* 1995.

¹³³ *Ibidem*, docc. XLVII, LVIII, LIX, CXXVII, CCV, CCXLI, CCCXV, CCCXLI, CCCLXXXV, CCCCXC.

addirittura vietato¹³⁴. In questo modo, anche per legge, l'obbligo di provvedere al fondo dotale ricade unicamente sulla famiglia di origine della moglie. La documentazione pervenuta non permette di valutare se e come l'assenza di antefatto possa influire sulle strutture parentali nel Ponente, rispetto a quanto è possibile intravedere a Genova, dove il progressivo decurtamento dei diritti patrimoniali femminili è al contempo sia uno dei fattori scatenanti, sia un esito dell'irrigidimento in senso patriarcale della famiglia che trova chiara espressione negli alberghi a partire dalla fine del Duecento¹³⁵. In ogni caso, quando si considera il territorio a ovest della Dominante è lecito chiedersi in quale modo l'assenza dell'antefatto possa aver influito sui rapporti all'interno della parentela allargata, sulle solidarietà e sui conflitti che animano le relazioni. È del resto altrettanto opportuno domandarsi fino a qual punto, oltre all'assimilazione dell'antefatto, le comunità del Levante si siano effettivamente omologate alla normativa della maggiore città ligure. Si tratta di interrogativi a cui una più mirata indagine nelle (relativamente poche) carte inedite dei notai attivi nel territorio ligure non potrà dare risposte certe¹³⁶.

4.3. *Trasformismi dotali*

Sia l'*instrumentum dotis* sia la normativa tendono a presentarci la dote come un patrimonio inalterabile; in fondo, almeno in linea teorica, questo patrimonio deve essere protetto per poi eventualmente essere trasmesso alla moglie qualora le premuova il marito. A ben vedere, però, abbiamo già constatato che si tratta di un fondo che può essere mobilitato. Al di là delle alleanze parentali che si stringono tramite l'accordo dotale, proprio per questa sua duttilità è un bene che si presta a essere utilizzato nelle strategie familiari anche *constante matrimonio*, come evidente nei casi in cui le somme sono investite in proprietà immobiliari, alterandone la composizione e al contempo il valore¹³⁷. Si tratta quindi di un patrimonio mutevole e talvolta

¹³⁴ BRACCIA 2000-2001, p. 109.

¹³⁵ Sulla nascita e lo sviluppo degli alberghi a Genova rimane imprescindibile lo studio di GRENDI 1975, tuttora l'unico a prendere in considerazione il fenomeno nel suo complesso e da una prospettiva di lunga durata. Più recentemente è stata studiata la nascita, nel tardo Duecento, di una di queste consociazioni familiari: GUGLIEMOTTI 2017.

¹³⁶ Invece sulla gestione e sul patrimonio di alcune donne di stirpe signorile in ambito extraurbano si rinvia al Capitolo VII in questo volume.

¹³⁷ Su come la dote possa diventare fulcro di strategie in seno all'aristocrazia si rinvia

fluttuante che, come vedremo, può essere aumentato o cambiare forma nel momento in cui viene effettivamente pagato (sia al momento della *transductio*, o anche dopo, sia quando viene rimborsato o trasmesso in eredità), subendo notevoli trasformazioni lungo l'arco cronologico qui in esame.

4.3.1 *La dote come bene fluttuante*: dos, augmentum dotis, extradots

Per cominciare, prenderò in considerazione tre documenti interconnessi e rogati lo stesso giorno¹³⁸, che servono, da una parte, a evidenziare le distinzioni tra i diversi fondi femminili e, dall'altra, a mostrare come la dote non sia in realtà un patrimonio fisso e immutabile.

Il 28 gennaio 1284 Oberto, figlio ventenne di Guglielmo del fu Tealdo di Lavagna, appena emancipato dal padre (lo stesso documento specifica che l'atto di emancipazione è del novembre 1283) riceve dal genitore la dote, stimata 30 lire, che quattro anni prima, nel gennaio del 1280, Marchesa, moglie di Oberto, aveva corrisposto allo sposo, che al tempo aveva contraccambiato con un antefatto di 15 lire. Nello stesso documento si specifica che oltre a questa esigua somma di denaro, il neoemancipato Oberto riceve 8 lire che gli erano state versate in qualità di *augmentum dotis* un anno dopo la stipula della dote, nel febbraio del 1281, da Pasquale Galo di Pegli, a nome di Marchesa, cui il ragazzo aveva promesso come contropartita un antefatto di 4 lire. Infine, il giovane riceve altre 2 lire che afferma date quale extradote – cioè una somma oltre la dote di pertinenza della moglie *constante matrimonio*¹³⁹ – a Marchesa dalla di lei madre.

all'analisi delle rivendicazioni mosse dalle mogli dei banniti dalla città nella seconda metà del secolo XIII, condotta da Paola Guglielmotti nel Capitolo IV in questo volume.

¹³⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Ugolino *de Scalpa*, cc. 47v-49r, 1284 gennaio 28. Ho già preso in considerazione altrove i tre atti qui riportati (BEZZINA 2018b, p. 430), ma è utile riproporli anche in questa sede poiché illustrano un caso particolarmente eloquente, prestandosi bene a spiegare dote, antefatto e extradote che occupano una posizione centrale in questo volume. L'edizione completa del primo documento si legge quale n. 8 nel *Dossier documentario* del Capitolo II.

¹³⁹ La trattazione che ne fa Paola Guglielmotti nel Capitolo V mi esime dall'addentrarmi troppo nel dettaglio. Basti dire che il fondo non dotale si configura come una specie di 'paniere' che può essere incrementato tramite investimenti e piccole donazioni o legati da parenti e conoscenti, ma che può anche diminuire in caso di un investimento mal riuscito. Su questo tema e per la normativa che regola il fondo extradotale dunque si rimanda al Capitolo V e a BEZZINA 2018b, ugualmente incentrato sul periodo qui in considerazione. Sul secolo XIV si rinvia a BEZZINA 2018c.

Il secondo documento registra la conferma da parte di Marchesa di quanto dichiarato nell'atto precedente; a questo fa seguito un terzo documento – un contratto dotale – attestante che Oberto riceve dalla moglie 40 lire in dote, costituendole un antefatto di 20 lire. Se si fa un semplice calcolo, appare evidente come la ragazza abbia deciso di trasformare il suo modesto fondo extradotale in dote, forse con la consapevolezza di poter così ottenere dal marito un aumento dell'antefatto: una specie di investimento 'a fondo perduto', di cui potrà usufruire solo in caso di vedovanza. Anche in questo specifico caso, la mancata conoscenza dell'età dei nubendi (e delle previsioni di vita) preclude parzialmente una piena comprensione delle scelte attuate. Appare rilevante, tuttavia, che i documenti appena descritti siano rogati a Genova, nella curia della vicina podesteria del Bisagno in presenza di Rolando Calvo che li regge la carica di podestà: i contratti devono essere l'esito di una vertenza tra i coniugi e il padre di Oberto. Oppure, semplicemente – considerando che l'emancipazione del giovane è piuttosto fresca – esprimono la necessità di registrare presso le autorità competenti qualsiasi passaggio del patrimonio dotale.

Più in generale, questi tre atti concatenati permettono diverse osservazioni sulla natura dei patrimoni femminili. Si nota come nonostante gli importi menzionati negli *instrumenta dotis* paiano di primo acchito inalterabili, in realtà dote e extradote sono molto simili: l'unica differenza tra le due è il principio di reciprocità (di cui si è parlato sopra)¹⁴⁰ di dote e antefatto che viene mantenuta qualora si attui un aumento del fondo dotale. In entrambi i casi, si tratta perciò di fondi di consistenza estremamente variabile che possono essere aumentati (a piacimento) se le donne (o le loro famiglie) hanno disponibilità di denaro o di altri beni da investire. In sostanza la scelta dell'investimento nell'uno o nell'altro fondo dipende da una serie di variabili: per esempio, dalla disponibilità del marito ad aumentare la *donatio propter nuptias* alla moglie oppure, molto spesso, dallo *status* sociale della moglie, perché una donna dei ceti bassi può essere più incline a non rischiare le proprie poche sostanze in investimenti commerciali rispetto a un'altra che gode di una certa ricchezza. Occorre sottolineare, infine, che i documenti illustrano un'altra tendenza che si rileva puntualmente nella documentazione e che accomuna dote ed extradote, cioè quella di affidare i propri beni alla gestione del coniuge. Specialmente nella seconda metà del Duecento, aumentano i

¹⁴⁰ Si rimanda a nota 22.

riferimenti a donne che concedono il loro patrimonio personale al marito, sottoponendolo alla stessa normativa della dote.

Ma l'*augmentum dotis* può essere usato dai coniugi per praticare attente strategie patrimoniali. Consideriamo un documento, alquanto singolare, rogato a Genova nel 1273 e che registra l'aumento dotale corrisposto da Adelina al marito Giacomo Guercio *banbaxarius*¹⁴¹. L'artigiano riceve dalla moglie la cospicua somma – considerato che la coppia proviene dai ceti medio bassi – di 100 lire come *augmentum dotis*, le quali si vanno ad aggiungere ad *alias quantitates* che in precedenza aveva ricevuto dalla stessa e che erano state registrate in altri due *instrumenta*. Giacomo ricambia la moglie concedendole altre 100 lire come antefatto, cioè la somma massima che, per legge uno sposo poteva corrispondere alla moglie. Tuttavia, dal momento che il patrimonio di Adelina era già stato costituito tempo prima e Giacomo aveva in più ricevuto le *alias quantitates* di cui genericamente parla il contratto del 1273, il marito aveva di certo già stabilito almeno altre tre volte la *donatio propter nuptias* per sua moglie. Questo significa che nel complesso Adelina poteva rivendicare come proprio patrimonio una somma che certamente superava il tetto massimo stabilito dalla normativa. Risulta allora palese che questo contratto di *augmentum dotis* rappresenta un tentativo di aggirare la legge e di concedere così alla donna un'ampia porzione del patrimonio del marito, non essendo lecito pervenire al medesimo risultato facendo una semplice donazione¹⁴².

Non solo. I due atti che seguono l'*augmentum dotis* spiegano, almeno in parte, il motivo di tale decisione: lo stesso giorno, infatti, i coniugi esprimono le loro ultime volontà. Il primo testamento, quello di Adelina, è decisamente conciso, limitandosi la donna a elencare i lasciti *pro anima* e, in assenza di prole, a istituire il marito quale erede universale¹⁴³. Il secondo disposto da Giacomo è invece molto più esplicito per quanto concerne le *rationes* della moglie e stabilisce infatti che Adelina avrà 25 lire oltre alla dote e all'ante-

¹⁴¹ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, cc. 119v-120r, 1273 agosto 11. Il piccolo complesso documentario che viene qui citato è trattato con maggior dettaglio e da una prospettiva leggermente diversa in questo volume da Paola Guglielmotti, Capitolo X, paragrafo 4.3. (l'edizione completa del documento si legge quale n. 9 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

¹⁴² Per quanto riguarda le donazioni *inter vivos* tra coniugi sussiste il divieto stabilito dal diritto romano: LAURENT-BONNE 2012 e GARCÍA MORCILLO 2014.

¹⁴³ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 120r, 1273 agosto 11.

fatto¹⁴⁴. Il resto del patrimonio dovrà essere suddiviso tra la nipote Giacomina, la quale avrebbe ereditato due terzi delle sue sostanze, e il fratello Giovanni di Rapallo, cui sarebbe stato corrisposto un terzo dei beni: ma qui Giacomo specifica (nonostante appaia ridondante) che la porzione concessa ai suoi parenti esclude i legati *pro anima* e le *rationes* della moglie, aggiungendo che i due parenti non dovevano avanzare ulteriori richieste ma rimanere *taciti et cuntenti*. Qui occorre sottolineare che i due coniugi non testano perché sono in punto di morte oppure intenzionati a intraprendere un viaggio o un pellegrinaggio¹⁴⁵ che avrebbe potuto mettere a repentaglio le loro vite: i due atti non contengono alcun appiglio che possa far supporre quale sia la motivazione che li spinge a dettare le ultime volontà. Piuttosto, i due testamenti simultanei paiono essere l'esito di un'attenta strategia – incardinata sulla concessione di un *augmentum dotis* e relativo antefatto – mirante da una parte a concedere, in assenza di discendenti diretti, ad Adelina una porzione più sostanziosa del patrimonio coniugale, dall'altra ad arginare le pretese che potevano potenzialmente avanzare altri membri della famiglia.

L'atto che segue questi tre documenti fornisce un'ulteriore prova delle intenzioni della coppia: si tratta di un accordo privato tra Adelina e la madre Montanaria, in cui quest'ultima si impegna a rispettare tutte le disposizioni testamentarie della figlia¹⁴⁶. Ora, nel suo testamento Adelina lascia alla genitrice solamente 5 lire, cifra alquanto bassa se si considera la somma decisamente ragguardevole – si tratta di esponenti dei ceti artigiani – investita nell'*augmentum dotis* e forse anche nei precedenti accordi dotali intercorsi. Qui si apprezza una sostanziale differenza di atteggiamento nei confronti, da una parte, della madre di Adelina e, dall'altra, dei familiari di Giacomo. Se per quanto riguarda la prima i coniugi ricorrono a un giuramento, per quanto riguarda i secondi Giacomo si limita a dichiararli eredi unicamente della porzione loro destinata (ammesso che i due non abbiano giurato come la madre di Aimelina in un contratto separato). È lecito però chiedersi fino a che punto i parenti potessero essere consapevoli delle intenzioni della coppia e del tentativo di aggirare la normativa sull'antefatto. Vista la natura 'strategica' di questi rogiti – recanti tutti la medesima data – è lecito avanzare

¹⁴⁴ *Ibidem*, cc. 120v-121r, 1273 agosto 11.

¹⁴⁵ Si veda il caso del coltellinaio Baldovino e la moglie Margarita trattato da Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X, paragrafo 4.1.

¹⁴⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 122r, 1273 agosto 11.

un'ulteriore ipotesi: è possibile che il primo documento attesti un *augmentum dotis* fittizio? È possibile che le 200 lire che Adelina può rivendicare in caso di premorienza del marito siano state in realtà per intero attinte dal patrimonio di Giacomo?

Dal punto di vista della prassi, i riferimenti all'*augmentum dotis* sono numericamente molto scarsi, specie se a confronto con la più nutrita casistica disponibile in merito all'*extrados*¹⁴⁷. I casi reperiti, inoltre, non sono mai di persone di elevata estrazione sociale. Di conseguenza, con le dovute cautele, è possibile ipotizzare che all'*augmentum dotis* ricorrano principalmente individui provenienti dalle fasce più basse della società. Come già accennato, a differenza dall'*extrados*, per l'*augmentum dotis* sussiste il principio di reciprocità: a un aumento dotale deve corrisponderne uno dell'antefatto. Occorre qui considerare che tra i ceti più alti della società in genere si raggiunge già il tetto massimo fissato per l'antefatto – 100 lire – quando si stipula il contratto dotale e perciò un aumento di dote e antefatto costituirebbe una violazione della normativa. Sebbene l'*augmentum dotis* possa essere uno strumento cui ricorrono i ceti meno abbienti, è tuttavia plausibile che ci sia un'oggettiva difficoltà a reperire fondi da investire per aumentare dote e antefatto e ciò spiegherebbe dunque l'esiguità della casistica. Dal punto di vista giuridico, Roberta Braccia ha chiarito come l'uso genovese dell'*augmentum dotis* sia pienamente in linea con quanto prescritto dal diritto romano, consistendo questo in un accrescimento della dote su iniziativa della moglie o della famiglia di origine¹⁴⁸.

Augmentum dotis è peraltro un termine che è stato spesso usato anche dagli storici del diritto come sinonimo di *donatio propter nuptias* nel tentativo di far ricadere sotto la stessa qualificazione giuridica assegni di diversa

¹⁴⁷ Si possono citare pochissimi esempi: Enrico Bolio *purpurarius* riceve da un parente di sua moglie Donnesina 20 lire come *augmentum dotis* (ASGe, *Notai Antichi*, 70, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 232v, 1267 luglio 17); Mabilia moglie di Vivaldo *canevarius* dichiara di dover dare a suo genero Gallichetto, figlio di Viviano Gallichetto *de Gallico* di Portovenere, 50 lire come *augmentum dotis* di sua figlia Adalasia (ASGe, *Notai Ignoti*, 20.181, not. Guglielmo di Pegli, n.n., 1254 giugno 13); Giovanni Compagnono di Rivotorbido riceve dalla moglie Giovanna 8 lire in *augmentum dotis* costituendole a sua volta un antefatto di 8 lire (ASGe, *Notai Antichi*, 68.1, not. Nicolò della Porta, c. 67r, 1259 luglio 15); Margherita vedova di Giovanni *bancherius* si dichiara debitrice verso il genero Guglielmino *bancherius* del fu Oberto di 50 lire che gli aveva promesso in *augmenutum dotis* di Catalina (ASGe, *Notai Antichi*, 105, not. Corrado di Capriata, c. 75r, 1259 febbraio 11).

¹⁴⁸ BRACCIA 2000-2001, p. 113.

natura¹⁴⁹. La terminologia e la definizione di questo istituto, però, cambia da contesto a contesto: a Montpellier, per esempio, l'*augmentum dotis* è attestato nel secolo XIII ed è l'equivalente dell'*antefactum*. Si tratta in definitiva di un dono maritale – che nella città occitana non arriva a superare la metà della dote – introdotto a sostituzione dello *sponsalitiu*m, ossia il diritto della donna all'usufrutto di metà dei beni del marito¹⁵⁰. L'*augmentum dotis* è usato con la medesima accezione anche in area piemontese per indicare il contributo maritale al fondo dotale¹⁵¹.

4.3.2. *L'evoluzione del fondo dotale: dote, guarnimenta e il processo di inflazione dotale*

È necessario tenere conto di un'evoluzione riscontrabile sul finire del Duecento che qualifica la dote come un bene fluttuante e allo stesso tempo sottolinea i cambiamenti nella capacità patrimoniale delle donne. Si tratta di una novità che andrà a incidere in modo più netto sui patrimoni delle donne dei ceti alti¹⁵², affermandosi poi la prassi di donare alle giovani nubende dei beni parafernali oltre alla somma dotale. Qui occorre una precisazione in punta di diritto. Secondo il diritto romano i beni parafernali (*paraphernalia*)¹⁵³ sono quegli oggetti (generalmente vesti e gioielli) destinati all'uso personale della sposa¹⁵⁴: si tratta, in sostanza, di ciò che oggi si definirebbe 'corredo'. Dal punto di vista giuridico, tali beni rimangono di proprietà della moglie che ne conserva il diritto di gestione, anche se ha comunque la facoltà di trasmettere tale diritto al marito¹⁵⁵. Ora, se guardiamo alla documentazione che copre il secolo XII e poi fino agli ultimi decenni del secolo XIII, non è

¹⁴⁹ È interessante notare che tra i giuristi il dibattito sulla corretta terminologia da adottare prosegue fino al Seicento (*ibidem*, pp. 117-118).

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 177. Su Montpellier si rinvia inoltre a BÉGHIN 2013.

¹⁵¹ BRACCIA 2000-2001, p. 77.

¹⁵² Ho già trattato questo aspetto per ciò che concerne il Trecento: BEZZINA 2018b, pp. 131-132. Per completezza riassumo qui le argomentazioni, mettendo a fuoco meglio la situazione duecentesca.

¹⁵³ Occorre sottolineare che il termine *paraphernalia* è usato molto raramente nelle fonti liguri e generalmente viene assimilato all'*extrados*. A tal proposito si rinvia al caso del notaio Parentino di Quinto (che usa il vocabolo in due atti databili alla fine del secolo XIII) citato da Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo V, paragrafo 8.

¹⁵⁴ KIRSHNER 2015a, p. 75.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

quasi mai chiara la provenienza di questi beni. Per esempio, nel suo testamento del 1206, Simone Bufferio, di famiglia consolare, lega alla moglie il suo letto – scelta assai comune – e *omnia guarnimenta quibus utitur*¹⁵⁶, cioè genericamente tutte le vesti che Richelda è solita indossare, senza un’esplícita indicazione della provenienza degli indumenti che la donna può aver portato con sé, aver comprato in autonomia attingendo al fondo extradotale o, ancora, aver ricevuto in dono dal marito.

Verso la fine del secolo XIII, invece, cominciano a intravedersi con lentezza i primi riferimenti espliciti a *guarnimenta* o *furnimenta*¹⁵⁷ in quanto somma da corrispondere insieme con la dote. Il primo riferimento rintracciato riguarda una ragazza che sicuramente non proviene dall’aristocrazia e data 1293: nel suo testamento Vegnuto *de Montemilio* stabilisce come una delle figlie, la nubile Agnesina, debba ricevere in dote la somma di 100 lire e una casa che il testatore possiede in località Rivotorbido (poco a est della città, quasi in adiacenza), ma anche 20 lire *pro suo furnimento*¹⁵⁸.

Benché si tratti di un caso ‘anomalo’, non è però da escludere che i protocolli notarili ne attestino altri. Tuttavia, il difficile reperimento di analoghe testimonianze pare indicare che nella seconda metà del Duecento tale prassi fosse ancora limitata¹⁵⁹. Si tratta di una tendenza che si osserva più di frequente nel corso del Trecento (con casi in cui le somme concesse per i *furnimenta* possono risultare più alte della dote), quando questi *furnimenta/guarnimenta* vengono inseriti nello strumento dotale. Come accennato poc’anzi e, al contrario di quanto mostra il documento di Simone Bufferio datato 1206, tale fondo riguarda solo le donne dell’aristocrazia e i *guarnimenta* restano una prerogativa dei ceti eminenti. Ne consegue, in primo

¹⁵⁶ *Giovanni di Guiberto* 1940, doc. 1790 del 1206 marzo 3, pp. 334-336.

¹⁵⁷ Si tratta di due termini dai molteplici significati – *furnimentum* può indicare una provvista, un accessorio, ma anche il corredo, mentre *guarnimentum* può riferirsi sia alle vesti, sia a parti di armature – che diventano intercambiabili, specialmente nel Trecento, quando vengono assimilati al termine *extrados*. Si rinvia a APROSIO 2001, pp. 411 e 444 e a BEZZINA 2018c, pp. 131-132.

¹⁵⁸ ASGe, *Notai antichi*, 132, not. Corrado di Castello, c. 244v.

¹⁵⁹ Sono invece attestati in modo generico i *guarnimenta*, nel senso di vesti o preziosi acquisiti probabilmente durante il matrimonio: per esempio, lascia questi oggetti alla moglie, Enrico *Detesalve* che testa nel 1220 (CALLERI 2019, p. 183) ma sono menzionati anche nel 1225 da Gregorio Maiacio che lascia alla moglie il suo letto, i suoi *guarnimenta et quicquid de domo mea et de rebus meis que sunt in domo*: Lanfranco 1951, doc. 1402, p. 205.

luogo, che le donne cominciano a ricevere doti di valore assai più alto rispetto alla fase precedente. Occorre adesso aprire una piccola finestra su un altro processo che si riscontra in molti contesti nei secoli bassomedievali: si tratta della tendenza a corrispondere doti di valore eccezionalmente alto. Gli studiosi hanno dato diverse spiegazioni a questo processo di inflazione dotale: alcuni ritengono che sia una conseguenza della crisi demografica, altri ancora sottolineano la tendenza della parentela allargata a legare alle loro congiunte delle somme da aggiungere alle doti¹⁶⁰. È lecito sollevare un'ulteriore domanda: è possibile che le doti più alte siano una forma di compensazione per il restringimento dei diritti delle donne sui loro beni personali?

In secondo luogo occorre rilevare come l'inserimento dei *furnimenta* nell'atto dotale vada contro le prescrizioni dello *ius commune* che prevede che i beni parafernali restino in mano alla moglie. In tal modo, infatti, i *parapherna* sono assimilati alla dote, in linea con la prassi di rinuncia, che va intensificandosi, da parte delle donne alla gestione autonoma dei loro patrimoni o di una parte di essi, analizzata da Paola Guglielmotti in questo volume¹⁶¹. Sullo scorcio del Duecento si osservano dunque più chiaramente i segni di una trasformazione del fondo dotale. Tali sviluppi però toccano solo i ceti aristocratici e riflettono i profondi cambiamenti sia negli assetti familiari (che si palesano in modo più esplicito nella comparsa degli alberghi negli anni Sessanta del secolo XIII)¹⁶², sia nell'evoluzione del diritto che tende ad andare incontro alla necessità delle famiglie dei vertici sociali.

4.4. *Chi controlla il fondo dotale?*

La documentazione illustrata nei paragrafi precedenti, e in particolare il caso dell'appena emancipato Oberto e di sua moglie Marchesa, mette in evidenza un altro aspetto della gestione del fondo dotale: benché in teoria dote e antefatto rappresentino la base economica per un nucleo familiare appena costituito, non è escluso che si attuino ingerenze e interferenze da parte dei parenti, in particolare dei genitori, nella gestione delle spettanze femminili. Nel caso citato poc'anzi è implicito che dopo aver ricevuto la dote dalla moglie nel 1280, il giovane Oberto abbia aspettato 4 anni per

¹⁶⁰ Si veda al proposito MADDEN, QUELLER 1993.

¹⁶¹ Si rinvia al Capitolo V e inoltre a BEZZINA 2018b.

¹⁶² Si rinvia a nota 135 e relativo testo.

poter gestire il modesto patrimonio della moglie Marchesa in autonomia, dovendo ancora essere emancipato dal padre. Si tratta di una circostanza che si rileva con frequenza nella documentazione notarile, senza che si possa affermare che questa forma di controllo sulla dote da parte dei genitori sia un orientamento tipico di un determinato ceto sociale. La vicenda mostra due giovani provenienti dai ceti più bassi della società, per i quali anche le 30 lire portate originariamente in dote dalla ragazza possono essere ritenute una cifra ragguardevole, tanto da poter indurre il padre dello sposo a trattenerne la somma. Possiamo però notare altri casi in cui sono individui che provengono dagli strati sociali più agiati a mantenere saldo il controllo sulle *raciones* delle loro nuore. Lo vediamo in un documento del 1206: quando Anna, vedova di Drogo di San Lorenzo riceve la sua dote, stimata 150 lire dall'omonimo suocero, la donna dichiara che era stato proprio lui a ricevere la somma, come a suggerire che fosse stato il padre di suo marito a custodire la cifra durante il matrimonio¹⁶³. Un altro caso eloquente è illustrato nel testamento di Enrico *Detesalve*, appartenente all'*élite* politica e finanziaria della città¹⁶⁴. Nell'esprimere le ultime volontà, l'uomo dichiara di avere in custodia i beni delle nuore Mabilia e Adalasia. Si tratta in tutto di 700 lire, una somma decisamente alta, ma che deve rappresentare una porzione ridotta del patrimonio familiare in mano a Enrico¹⁶⁵. È verosimile che la riluttanza a concedere autonomia alle giovani coppie sia più legata all'età tarda dell'emancipazione maschile dalla *patria potestas* (attorno ai 25 anni), ma riferimenti diretti all'intromissione paterna nella gestione del fondo sono molto rari¹⁶⁶. Ne consegue che non è possibile sapere quanto sia estesa, indipendentemente dall'estrazione sociale degli sposi, la tendenza dei padri a rivendicare il diritto di gestire il fondo dotale per conto della coppia, benché in teoria un giovane emancipato che riceve la dote della moglie dovrebbe poter gestire i beni corrisposti in autonomia.

Non è, in effetti, del tutto chiaro fino a qual punto la famiglia di origine della sposa possa continuare a ritenere di propria pertinenza la dote concessa a una figlia o a una parente. Anche perché in un contesto competitivo come

¹⁶³ *Giovanni di Guiberto* 1940, doc. 1805 del 1206 aprile 4, p. 343.

¹⁶⁴ Per un profilo di questo personaggio si rinvia a CALLERI 2019, pp. 171-176.

¹⁶⁵ Il documento è edito *ibidem*, pp. 192-194.

¹⁶⁶ La questione è stata ampiamente trattata da HUGHES 1975b (pp. 17-18), anche se la studiosa afferma che l'emancipazione arriva tardi solo per i giovani dell'aristocrazia.

quello comunale, almeno per le famiglie aristocratiche il matrimonio (e di conseguenza la dote) sono passaggi centrali per stabilire alleanze con altri gruppi familiari che possono rivelarsi vitali per la sopravvivenza della *domus*. Stante la costante circolazione di donne e di beni la cui finalità è il consolidamento della famiglia, è comprensibile che sulla dote (e sul matrimonio) continuino a convergere gli interessi della famiglia di origine della sposa¹⁶⁷. Prendiamo per esempio una vendita al monastero di Santo Stefano di Genova di edifici valutati ben 500 lire attuata da Giovanni Alberico e da suo figlio Giovanni, con il consenso della moglie di questi Aiguineta, la quale agisce con il consiglio di due *propinqui et vicini*. I venditori si impegnano a far ratificare il negozio da parte di Guglielmo Barbavaira, padre di Aiguineta: questi lo fa dopo pochi giorni, specificando che rinuncia a rivendicare i diritti dotali della figlia¹⁶⁸.

In modo simile, è lecito chiedersi fino a che punto la famiglia natale continui a ritenersi legittimata a esercitare pressioni sulle neovedove rientrate in possesso del loro patrimonio dotale. Se è largamente attestata la riluttanza degli eredi del marito a rimborsare la somma alla vedova¹⁶⁹, risulta più difficile rilevare l'intromissione dei genitori o dei parenti stretti nella gestione della somma, ma è lecito ipotizzare che le giovani vedove, in modo particolare, riescano con fatica a ritagliarsi margini di autonomia in presenza di un padre (ma anche di una madre o altri parenti) a capo del nucleo familiare originario.

È utile ragionare su un documento datato 1241, piuttosto eloquente: Dulceta, appena sedicenne ma già vedova di Guglielmo Nervasco, dichiara, insieme con suo padre Sesto di Sestri, di aver ricevuto la cifra di 80 lire come rimborso della sua dote, più altre 80 lire a pagamento dell'antefatto che

¹⁶⁷ Lo si vede nel Capitolo IV di Guglielmotti in questo stesso volume, e in particolare nel paragrafo 2, dove sono in genere i padri a comparire accanto alle figlie che rivendicano le loro doti, ma è soprattutto una regola convalidata e ben evidenziata dagli statuti che prevedono che le donne che intendono rivendicare le loro spettanze devono farlo assieme ai padri: si vedano le note 66, 68 e relativo testo.

¹⁶⁸ *Santo Stefano* 3 2008, doc. 701 del 1271 giugno 3, pp. 115-118; doc. 703 del 1271, giugno 6, pp. 120-121.

¹⁶⁹ Ma anche dei testatori maschi che spesso lasciano disposizione affinché le mogli rimangano *domina et domina* del patrimonio concedendo non di rado sostanziosi legati qualora le vedove decidano di non convolare a nuove nozze. Su tale aspetto si rimanda al contributo di Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X. Sulla riluttanza degli eredi a rimborsare la dote si veda oltre, paragrafo 4.5.

le aveva costituito il marito in ottemperanza all'accordo dotale rogato quattro anni prima, nel maggio del 1237, quando Dulceta, allora dodicenne, aveva appena raggiunto l'età minima per contrarre il matrimonio. La somma, più altre 8 lire e 5 soldi, che la giovane dichiara essere *pro alimenta* – verosimilmente un legato del defunto marito – viene corrisposta da Fringerina, sorella ed erede del defunto Guglielmo e cognata di Dulceta. Dal punto di vista economico la vedova ottiene una discreta somma di denaro, se consideriamo che proviene dalle fasce meno abbienti della società. Nel ricevere l'antefatto, infatti, Dulceta si ritrova, ancora giovanissima, con una dote raddoppiata rispetto a quanto la famiglia natale aveva originariamente sborsato per maritarla. L'età della neovedova, però, suggerisce che questo vantaggio economico vada piuttosto a favorire il nucleo familiare di origine della giovane¹⁷⁰. Dulceta è sottoposta all'autorità paterna ed è molto probabilmente il padre Guglielmo a gestire la somma appena ricevuta, così come la negoziazione di un secondo matrimonio per l'adolescente: pur potendo far conto di un atto attestante che le 160 lire appartengono alla vedova, fino a qual punto una ragazza così giovane può, senza alcun sostegno, resistere alle pressioni di un genitore o dei familiari? Si tratta di una forma di controllo motivata dalla volontà di proteggere la figlia e il suo patrimonio oppure prevale in questo caso la decisione di sfruttare la situazione a vantaggio della famiglia?

Il fatto che la famiglia di origine continui in qualche modo a rivendicare la gestione della dote non deve dunque stupire: sia perché si assiste a un processo di rafforzamento del passaggio diretto di tutto il patrimonio per via agnaticia, sia perché, più banalmente, conferire una dote rimane un onere gravoso per la grande maggioranza delle famiglie. Questo è evidente non solo dagli innumerevoli riferimenti nei testamenti a piccoli legati per maritare giovani parenti o conoscenti, ma anche dalle molte attestazioni di pagamenti della dote a rate, con tempi talvolta assai dilazionati, come già specificato nei paragrafi precedenti.

In presenza di parenti prossimi si percepisce, talora, una sorta di 'stato di tensione' tra i due rami della famiglia nel rivendicare o esercitare pressioni sulla creazione e sulla gestione del fondo dotale. È pertanto interessante ragionare attorno a qualche caso relativo ai ceti medio bassi in cui la dote, il più delle volte relativa a un matrimonio successivo al primo, appare un accordo circoscritto di sostanziale parità tra un uomo e una donna consenzienti.

¹⁷⁰ ASGe, *Notai Ignoti*, 2.2, not. Andrea di Frassineto, n.n., 1241 giugno 17.

Nel 1299, per esempio, Giovanni *de Bruxeto* di Molassana riceve dalla moglie *Naina*, figlia del fu Lazzaro, 50 lire in dote, stabilendo un antefatto di 27 lire e 10 soldi come contropartita. Alle canoniche formule di chiusura l'uomo aggiunge che, qualora morisse prima della moglie, a lei spetterebbe l'usufrutto su tutti i suoi beni¹⁷¹. L'usufrutto in questo caso è una sorta di compensazione per l'esiguità dell'antefatto rispetto alla dote (come già specificato se l'importo della dote è al di sotto delle 100 lire, si fissa di solito la medesima cifra come antefatto). È in questo caso palese che in assenza di parenti stretti risulta più facile per un uomo e una donna fare in modo che la dote sia un accordo economico vantaggioso per entrambi.

Uno scambio apparentemente alla pari tra due adulti è ancora registrato nel 1222 in un documento che non prevede implicazioni di parenti di sorta. Da un lato c'è la consegna di una dote consistente in tre case situate tutte nel medesimo quartiere genovese, valutata forfettariamente in 100 lire, da parte della *sponsa et uxor* e plurivedova Adalasia, moglie in precedenza di Pietro Passalacqua e di Amigo *de Datilo*, consigliata da due vicini; dall'altro l'assegnazione di un antefatto del massimo valore possibile garantito dal neosposo Bartolomeo sul proprio patrimonio¹⁷². Comportamenti analoghi si riscontrano anche in ambito extraurbano, come a Portovenere: Albergo e Florita – entrambi ormai senza padre – contraggono nel 1259 matrimonio portando in dote la seconda beni stimati 40 lire e conferendo il primo alla *uxor mea dilecta* un antefatto di pari valore¹⁷³.

4.5. *La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese*

Cosa succede al fondo dotale una volta che si scioglie il vincolo matrimoniale in seguito alla morte di uno dei coniugi? Quali sono i diritti e gli obblighi a esso connessi? Un primo nodo cruciale quando si parla della dote è il modo in cui viene trasmesso il fondo: se alle donne vengono imposti limiti nell'accedere al patrimonio familiare proprio tramite la dote, fino a qual punto possono liberamente scegliere a chi lasciare le loro *rationes*? Quali restrizioni impone la legge? Nello studio sulla *donatio propter nuptias* Roberta Braccia pone l'accento sulla gestione, ma anche sulla trasmissione dell'ante-

¹⁷¹ ASGe, *Notai Antichi*, 130, not. Giovanni Draco, c. 168r, 1299 marzo 18.

¹⁷² *Salmone* 1906, doc. 426 del 1222 agosto 2, pp. 161-162.

¹⁷³ *Giovanni di Giona* 1995, doc. XLVII del 1259 agosto 3, pp. 41-42.

fatto e i diritti che ambedue i coniugi possono vantare su di esso in caso di morte di uno di loro (essendo l'antefatto essenzialmente un assegno vedovile). Come già accennato, gli statuti genovesi tardo duecenteschi sanciscono il principio di reciprocità dei lucri se la dote non supera le 100 lire (tetto fissato per l'antefatto)¹⁷⁴. In modo simile, gli statuti accordano al marito il diritto a una quota della dote di egual valore dell'antefatto (la metà se l'antefatto è stimato a una cifra inferiore di 100 lire): è una norma che viene introdotta con effetto retroattivo¹⁷⁵.

Questa legge ha una ricaduta sulla capacità delle donne di trasmettere le proprie sostanze, ma non incide indiscriminatamente su tutte. È un dato acquisito, almeno a partire dagli studi di Diane Owen Hughes, come di solito all'interno del ceto artigiano – e possiamo estendere a quanti non appartengono ai ceti più alti – dagli ultimi decenni del secolo XII, dote e antefatto tendono a essere equivalenti¹⁷⁶. Invece, le doti delle donne aristocratiche, molte delle quali hanno probabilmente anche un fondo extradotale¹⁷⁷, oscillano tra le 200 e le 600 lire agli inizi del Duecento per arrivare a raggiungere le 1.000 lire nella seconda metà del Duecento¹⁷⁸, con un antefatto di 100 lire. Questo significa che tra i ceti meno abbienti è il marito che eredita la quota maggiore del patrimonio, probabilmente anche qualora la moglie abbia accantonato un fondo extradotale, mentre per le donne aristocratiche l'introduzione del principio di reciprocità, in teoria (e in assenza di pressioni), incide meno sulla capacità di trasmettere il loro fondo dotale. È molto probabile che l'imposizione di lasciare una parte delle proprie sostanze al coniuge sia introdotta abbastanza precocemente nel diritto: costituisce un *terminus post quem* un testamento rogato nel 1217 in cui Alda del fu Raimondo da Sori lascia al marito Nicoloso 50 lire *computatis in eis omnibus que ... ipsi viro meo competunt possunt secundum formam capituli de uxoribus premortuis occasione antifacti*¹⁷⁹.

¹⁷⁴ Si rinvia a nota 22 e relativo testo.

¹⁷⁵ BRACCIA 2000-2001, p. 92; *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, *Que quantitas dotium remanere debeat viro uxore defonta*, pp. 126-127.

¹⁷⁶ HUGHES 1975b, p. 66.

¹⁷⁷ Si rimanda al Capitolo V di Paola Guglielmotti in questo volume.

¹⁷⁸ Per un confronto si vedano gli importi delle doti rivendicate dalle mogli degli uomini messi al bando citati da Paola Guglielmotti nel Capitolo IV di questo volume.

¹⁷⁹ *Santa Maria delle Vigne* 1969, doc. 89 del 1217 gennaio 24, pp. 100-102.

Al contrario, nel Ponente ligure, come si può verificare laddove ci sia copertura documentaria di ordine normativo, come si è già detto, l'antefatto non è un diritto imprescindibile della sposa e al marito comunque spetta una parte della dote in caso di premorienza della moglie. Gli statuti di Albenga sono molto chiari al proposito: anche in presenza di prole (indipendentemente dal genere), il marito deve avere un terzo della dote, della quale potrà disporre a piacimento¹⁸⁰. In sostanza è una sorta di 'capovolgimento' della *tercia*: il diritto a una quota del patrimonio della coniuge viene passato al marito, mentre viceversa una vedova non ne può vantare alcuno. Qui è utile fare un confronto con la vicina Savona. Seppur mutili, gli statuti savonesi duecenteschi contengono una norma che – nonostante l'assenza di antefatto – interpreta in modo diverso il principio di reciprocità evidente in quelli genovesi: si stabilisce infatti che in mancanza di prole sia il marito sia la moglie hanno diritto a un quarto del patrimonio del coniuge defunto, con la limitazione che la quota non deve superare 1.000 soldi (50 lire)¹⁸¹ e che in caso di premorienza della moglie il marito può rivendicare una quota dei beni tanto dotali quanto extradotali. Tale diritto decade in presenza di figli.

Al di là della normativa e degli obblighi verso il coniuge, però, in assenza di prole, le donne mostrano spesso di favorire la loro famiglia di origine quando devono decidere a chi lasciare le loro *rationes*: è evidente nei testamenti, dove si nota che in questi casi la dote tende a ritornare ai parenti di sangue. Un caso limite, datato 1221, è ancora più illuminante rispetto a questa propensione. Probabilmente poco dopo la morte del padre, la giovane Giacoma, figlia ancora non maritata del fu Guarnerio *iudex*, fa redigere una *donatio inter vivos* a favore della madre e dei tre fratelli. Giacoma cede ai suoi parenti più stretti tutto quello che il padre le aveva lasciato per maritarsi, cioè 300 lire – somma medio alta che corrisponde all'entità delle doti generalmente corrisposte a ragazze della sua estrazione sociale – delle quali

¹⁸⁰ *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 74, *Que quantitas dotis debeat remanere in viro*, p. 278.

¹⁸¹ *I più antichi statuti di Savona* 1997, cap. 133, *De quarto uxorum a maritis habendis et ad uxoris a maritis*, pp. 168-169. Il diritto alla quarta parte dei beni del coniuge vale per tutti i cittadini che risiedono a *Sancto Laçaro infra* et a *Pillis infra* mentre per tutti coloro che risiedono a *Çinola usque ad Ridavetum*, e per chi abita fuori dalla città, la quota non deve superare le 5 lire. Gli statuti del 1345 mantengono la norma con qualche modifica, la più importante è che il principio di reciprocità viene mantenuto anche in presenza dei figli: *Statuta antiquissima Saone* 1971, cap. 5, *De quarto marito et uxori post mortem dando*, pp. 182-183.

la madre Agnese e il fratello Guarnerio avrebbero ricevuto un quarto ciascuno, mentre la restante metà sarebbe andata a Lanfranchino e Obertino, probabilmente i due fratelli più piccoli. La ragazza inoltre specifica che la donazione è fatta in modo che i quattro beneficiari possano ricevere il suo patrimonio solo qualora lei muoia senza legittimo erede. In caso contrario, sarà Giacoma stessa a disporre delle sue sostanze¹⁸². Se anche si accantona il dato che sia proprio la figlia di un giudice a ricorrere a un tale espediente, in questo caso specifico si legge la chiara intenzione della giovane di fare in modo che il futuro marito non abbia quota alcuna di quanto le aveva lasciato in dote il padre, ignorando il principio di reciprocità dei donativi che molto probabilmente è già in vigore¹⁸³. Ma la dote può essere oggetto di contesa tra i figli quando la madre non lascia chiare disposizioni testamentarie: nel 1252 le sorelle Benvenuta, moglie di Giacomo Simio, e Adalasia, moglie di Bonagiunta *speciarius*, eleggono due arbitri per dirimere una controversia sorta in merito all'eredità paterna e a dote e successione della defunta madre che, come precisa il documento, coinvolge gli altri fratelli e sorelle¹⁸⁴.

Dagli esempi analizzati finora è evidente come la dote sia percepita come una componente basilare del patrimonio familiare. Non sorprende dunque che intorno alla gestione e alla restituzione di dote e antefatto in caso di premorienza del marito, e forse ancora di più in caso di rivendicazione da parte della moglie del bene *constante matrimonio*, si accendano intensi conflitti intra ed extrafamiliari. Per avere un'idea di come si dipanino queste liti in un periodo molto risalente basta rivolgere lo sguardo al registro del notaio Martino, operante a Savona nei primi anni del secolo XIII come scriba del podestà. Gli atti processuali – coprendo irregolarmente il triennio dal novembre 1203 al giugno 1206 – forniscono una prima benché circoscritta panoramica, evidenziando la complessità degli intrecci e degli interessi patrimoniali da cui originano.

Simili controversie vedono contrapporsi più di frequente le neovedove e i parenti dei loro defunti mariti. Il motivo appare chiaro: nonostante le leggi proteggano i patrimoni femminili, spesso alle donne sono negati i rimborsi delle loro *raciones*, talvolta anche quando si tratti di cifre relativamente esigue. Seguiamo attraverso quattro documenti – una parte delle *positiones* delle parti

¹⁸² ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Guglielmo *Sapiens*, c. 214v, 1221 ottobre 4.

¹⁸³ Si veda nota 22 e relativo testo.

¹⁸⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Ianuino *de Predono*, c. 94r, 1252 dicembre 10.

in causa, le dichiarazioni dei testimoni e la sentenza – l'*iter* processuale del procedimento che nel 1204 Iusiana, vedova di Giacomo Gorrino, intenta contro Ponzio Gorrino, un parente (l'erede) del defunto marito, per la propria dote¹⁸⁵. La donna rivendica la somma di 7 lire che, afferma, manca ancora per completare il pagamento della dote, mentre Ponzio dichiara che a suo tempo Giacomo aveva ricevuto 25 lire e mezza in dote dalla donna, importo confermato dalla carta dotale. Iusiana si oppone, affermando che la sua dote ammonta a 32 lire: si tratta di aumento dotale o di extradote o semplicemente di un tentativo di ottenere più denaro del dovuto? Nell'incertezza, perché con evidenza non esiste il documento che provi il passaggio delle 7 lire al marito, e forse anche nella consapevolezza che molti accordi avvengono in modo orale, il giudice alla fine condanna Ponzio a pagarne 3 mentre le rimanenti 4 sono affidate *in communi* ai due litiganti.

Se ci spostiamo a Genova, registriamo analoga frequenza di resistenze familiari, benché occorra sottolineare che per questo contesto cittadino è decisamente più difficile seguire tutto l'*iter* processuale, dal momento che, a differenza di altri centri urbani dell'Italia centro settentrionale, come Bologna, non si dispone di registri giudiziari. Qualche caso però affiora: vuoi perché i notai al servizio delle diverse curie cittadine in cui si amministra la giustizia registrano *acta* e *instrumenta* in un unico protocollo, vuoi perché a Genova, come altrove, è molto comune ricorrere a una forma di pacificazione extragiudiziaria – l'arbitrato – anche se non sempre è possibile reperire le decisioni motivate degli arbitri. Proprio il rifiuto di pagamento della dote spinge, nel 1280, Giacomina vedova di Giovanni del fu Rolando *de Arao* ad avviare una procedura arbitrale contro due sue cognate ed eredi del defunto marito che si rifiutano di corrisponderle quanto le spetta come dote e antefatto. Giacomina è in grado di mostrare la carta dotale e perciò la decisione arbitrale è a suo favore: le due cognate devono rimborsarle la dote stimata 35 lire e 10 soldi, da pagare a rate in tre anni¹⁸⁶.

Appare nettamente diversa la posizione di una donna in assenza di documenti attestanti un diritto o il valore di un bene di cui rivendica la proprietà. Così nel 1252, Nicolosa, vedova di Giovanni di Oberto di Rapallo, evidentemente nel contesto di una controversia con le cognate Donnina e

¹⁸⁵ La sentenza è datata 19 aprile, mentre tutti gli altri documenti connessi alla vicenda non recano data: *Martino* 1974, docc. 671, 780, 861, 872.

¹⁸⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 72, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 193v, 1280 settembre.

Serafina, si oppone alla stima di una casa richiesta dalle due parenti d'acquisto agli *extimatores* pubblici e afferma che l'immobile in questione fa parte della sua dote. È evidente come manchino documenti che chiariscano l'effettivo possesso della casa, dal momento che gli *extimatores* dichiarano che se Nicolosa vuole sottrarsi alla loro valutazione deve *levare canellam* (cioè iniziare una formale procedura di opposizione)¹⁸⁷. Manca la sentenza con il pronunciamento del giudice al riguardo: ma è indiscutibile che per le donne risulta fondamentale essere in grado di produrre tutta la documentazione relativa al proprio patrimonio. Un caso datato 1214 rende vieppiù chiare le aree di possibile contenzioso: Giovanni *de Repia* rinuncia ai suoi diritti sull'eredità del figlio contro corresponsione di 40 soldi da parte della nuora Sibilla e al contempo si impegna a non *facere molestiam seu requisitionem* qualora la neovedova decidesse di convolare a seconde nozze entro un anno (e quindi avesse avuto necessità di chiedere il rimborso di dote e antefatto). Per parte sua, Sibilla, che agisce in presenza e con il consenso del padre, rinuncia ad agire contro il suocero, che probabilmente aveva anche ereditato il patrimonio – o una parte di esso – dalla defunta moglie Siconia, per quanto riguarda dote e antefatto¹⁸⁸.

Nonostante l'esigua casistica raccolta, si può agevolmente ipotizzare che non doveva essere raro che una donna procedesse contro i propri figli, magari minori, oppure contro i figliastri. Simona, vedova di Baldovino Spione, consente nel 1237 a una vendita del valore di 80 lire fatta dai tutori dei figli minori (Martino *bancherius* e Lanfranco *Guardentram*, designati nel testamento del 1234 di Baldovino), a patto che le siano versate 360 lire che corrispondono alla propria dote (che colloca la sua famiglia di origine nella fascia dei più che benestanti), come risulta da un documento del 1229; la donna fa confermare la propria richiesta dal console di giustizia Oberto Cassano¹⁸⁹.

Sono motivazioni che si riscontrano anche ai livelli più alti della scala sociale: nel 1241, Barca e Enrico, due rampolli della famiglia Doria, figli ed eredi di Pietro, ma pure eredi dello zio paterno Enrico, ricorrono a un arbitrato per risolvere la controversia scaturita da disaccordi con Druda, la vedova di Pietro che rivendica la dote stimata 300 lire e l'antefatto (100 lire). Per motivi che l'atto non specifica Druda si vede costretta a rinunciare alla

¹⁸⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Guiberto di Nervi, c. 271r, 1252 dicembre 15.

¹⁸⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone *Donati*, c. 9r, 1214 luglio 20.

¹⁸⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 159r-v, 1237 dicembre 19.

somma di denaro ottenendo in cambio la metà *pro indiviso* (quasi sicuramente con altri membri della famiglia Doria) di alcune terre e case ubicate in Val Polcevera del valore di 250 lire più 50 lire che le sarebbero state corrisposte dopo 4 anni, senza alcun riferimento all'antefatto¹⁹⁰. È evidente in questo caso come la vedova rimanga sotto lo stretto controllo dei due eredi del marito, i quali si rifiutano di concederle la somma in numerario (che forse semplicemente non è nelle loro immediate disponibilità): tale somma sarebbe di fatto la garanzia della sua autonomia. All'altro estremo della scala sociale vediamo nel 1255 Iuleta, vedova di Ogerio Silvano di Albaro, che rivendica dal figlio Nicoloso Silvano dote e antefatto, valutati rispettivamente 25 lire e 12 lire e mezza, di cui conserva l'*instrumentum* rogato dal notaio Giovanni *Vegius* nel 1245, e inoltre letto e vestiti. Il giovane alla fine acconsente e i due arrivano a un compromesso. È innegabile che questi conflitti riguardano qualsiasi *status* sociale e sono indipendenti dall'entità degli importi in gioco¹⁹¹.

La restituzione della dote può essere tortuosa e molto conflittuale e spesso avviene in modi e momenti diversi: parzialmente, come nel caso di Iusiana, a rate come nel caso di Giacomina, o in forme diverse da come era stata originariamente versata, come abbiamo appena visto nel caso di Druda. Altrettanto variegate, però, sono le possibilità che si dischiudono a una neovedova. Intanto non è affatto scontato che una donna una volta entrata in possesso delle sue *rationes* possa decidere in autonomia di come disporre delle proprie sostanze. Illuminante è stato il caso della sedicenne Dulceta, la cui dote, dopo la morte del marito, viene incamerata dal padre¹⁹². In casi come questo, in cui una ragazza è ancora giovane e sottoposta all'autorità del padre o di altri familiari è lecito ipotizzare che ricominci il 'ciclo di vita' della dote con un nuovo matrimonio. All'opposto, vediamo donne più mature che, in assenza di genitori e di altre pressioni, possono decidere in autonomia se convolare a nuove nozze o rimanere vedove, se cedere tutto il loro patrimonio al marito o trattenerne una parte cospicua per ritagliarsi un margine di azione, come avviene nel caso di Alda. Costei, come si apprende nel 1200, è la ricca vedova di Ogerio Nepitella e moglie di Lanfranco Cancelliere, che si è ritagliata un fondo extradotale di 800 lire a fronte delle 500

¹⁹⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 26.1, not. Buonvassallo *de Cassino*, c. 169r-v, 1241 luglio 29.

¹⁹¹ ASGe, *Notai Ignoti*, 2, not. Angelino di Sestri, n.n., 1255 agosto 22.

¹⁹² Si rinvia a nota 170 e relativo testo.

corrisposte al marito come dote¹⁹³. Per le donne la finestra di tempo tra un matrimonio e l'altro serve dunque a ridefinire l'assetto del proprio patrimonio personale. Lo si verifica anche ai livelli più bassi: nel 1178 Agnese, figlia del fu Carbone Mascone, con il consenso del marito Rubaldo Caseta, vende a Richelda una casa ubicata *in monte Sancti Georgii*. La venditrice dichiara che l'abitazione era stata proprietà del precedente marito, Opizzone Bavoso, e che l'aveva ricevuta come rimborso della dote stimata dai consoli 5 lire. Il documento non esplicita se si tratta di un bene facente parte del fondo dotale stabilito per il nuovo matrimonio. È dunque evidente che in questo caso, al tempo della stipula della dote da corrispondere all'attuale marito, la donna avesse deciso di escludere l'immobile dal patrimonio passato in gestione al nuovo coniuge (si tratta di conseguenza di un bene non dotale), ma sia costretta comunque a separarsene per necessità¹⁹⁴.

Le possibilità e le variabili sono dunque molteplici, ma, oltre alla presenza o meno di copiose sostanze, di ingerenze da parte di familiari e di prole, senz'altro pesa molto la maturità e l'esperienza di ogni singola donna.

4.6. *Doti per le donne destinate alla vita religiosa*

È utile infine gettare uno sguardo veloce alle dotazioni previste per le donne che sono avviate – anzi spesso costrette dalle proprie famiglie¹⁹⁵ – alla vita in una comunità religiosa. Occorre però fare una premessa sui problemi che pone la documentazione vagliata rispetto a un'analisi delle dotazioni monastiche: poiché i riferimenti a queste doti non sono molti, risulta impraticabile non solo tentare un'analisi quantitativa ma anche un approccio comparativo con le doti delle donne maritate per comprendere le strategie familiari. Diversa, invece, è la questione della gestione interna dei monasteri femminili, poiché sono disponibili buoni cartari monastici (e una discreta documentazione sparsa ancora inedita): la loro analisi, come dimostra Paola Guglielmotti in questo volume, è affrontabile e in potenza rivelatrice sia di strategie familiari sia di dinamiche interne alle comunità monastiche, mostrando ai

¹⁹³ Il caso è ampiamente trattato da Paola Guglielmotti nel Capitolo V di questo volume, al paragrafo 5.3.

¹⁹⁴ *Arnaldo Cumano* 1978, doc. 16 del 1178 maggio 29, p. 10.

¹⁹⁵ Sulle ragazze destinate, o costrette, alla vita religiosa e a prendere i voti si rimanda di recente a SCHMUGGE 2018.

vertici della comunità donne che gestiscono patrimoni e poteri facilmente superiori rispetto a quelli delle donne che conducono la vita in famiglia¹⁹⁶.

Per quanto riguarda questo studio, l'argomento delle doti monastiche può essere trattato principalmente sulla base di un'unica tipologia documentaria, vale a dire le disposizioni di ultima volontà¹⁹⁷. Mi limiterò perciò a trattare pochi casi che si prestano a qualche primo ragionamento. Uno degli esempi più eloquenti è di datazione piuttosto alta: si tratta del testamento di Simone Bufferio, di famiglia consolare, rogato nel 1206¹⁹⁸, menzionato anche altrove in questo capitolo¹⁹⁹. Quando procede alla dettatura, Simone ha dodici figli, di cui otto maschi e quattro femmine; due femmine e due maschi sono indirizzati verso la vita monastica. Il testamento ben evidenzia le distinzioni di genere attuate dal genitore nel trasmettere il patrimonio familiare. Innanzitutto, è da sottolineare la differenza negli importi destinati alle figlie e ai figli che prenderanno i voti. Se per Aimelina e *Carençona*, le due figlie che intende maritare, il padre accantona 300 lire per le doti (150 lire ciascuna), per Isabellina e Giacomina, future monache, Simone predispone invece un terzo della somma, cioè 50 lire ciascuna. A Ottolino e Anselmino, i due maschi destinati a entrare rispettivamente nel monastero di Santo Stefano e in quello di Santa Maria di Albaro, sono previste 25 lire ciascuno, aggiungendo che *si noluerint esse monaci volo quod sint heredes equaliter cum aliis fratribus* (cioè Ansaldo, Amico, Enrico, Guglielmino, Corradino e Bufferieto). L'importo così basso delle doti maschili – la metà di quanto avrebbero incamerato le sorelle, o meglio, gli enti che le accoglieranno – insieme con la possibilità di sfuggire alle disposizioni testamentarie paterne e di

¹⁹⁶ Si rimanda al Capitolo VIII in questo volume. Peraltro, che le monache conservassero una certa capacità di agire almeno fino alla fine del Duecento è dimostrato da un gruppo di documenti provenienti dagli atti del notaio Leonardo di Garibaldo, un professionista a servizio della curia arcivescovile: nel 1299 il neoeletto arcivescovo Porchetto Spinola impone ai monasteri femminili della città l'obbligo di osservare la clausura, dando così esecuzione a una disposizione di Bonifacio VIII emanata qualche mese prima. A tale imposizione si oppone la badessa del monastero di Sant'Andrea della Porta, che si appella alla Sede Apostolica: BEZZINA 2018d e in questo volume ancora il Capitolo VIII, paragrafo 3.1.

¹⁹⁷ Per altri esempi di doti monastiche, tra cui un interessante caso datato 1246 un debito paterno è tramutato in dote per la figlia che entra nel monastero di Sant'Andrea della Porta, si rinvia nuovamente al Capitolo VIII in questo volume, paragrafo 3.3.

¹⁹⁸ *Giovanni di Guiberto* 1940, doc. 1790 del 1206 marzo 3, pp. 334-336.

¹⁹⁹ Si veda nota 156 e relativo testo.

rientrare così nell'asse ereditario dei loro fratelli, suggerisce una certa riluttanza del padre ad avviare i figli maschi alla vita religiosa. Sembra quasi che Simone intenda dissuaderli, preferendo decurtare le quota di patrimonio dei loro fratelli: segno forse sia della fiducia che il testatore ripone nel sistema di gestione *pro indiviso*, sia del tentativo di tenere compatta la famiglia, almeno attorno alla linea agnatzia.

La tendenza a legare alle figlie che entrano in una comunità religiosa somme modeste si riscontra in un altro testamento, rogato una quindicina di anni dopo. Nel 1220, Enrico *Detesalve*, membro dell'*élite* genovese, attivo tanto in politica quanto nel commercio a lungo raggio²⁰⁰, esprime le sue ultime volontà. Sposato due volte, Enrico ha undici figli, dieci nati dalla prima unione con Maria (quattro maschi e sei femmine), e solo una figlia dalla seconda moglie Aloisa. Naturalmente, secondo la prassi ormai consolidata che riflette la progressiva chiusura in senso patrilineare delle famiglie aristocratiche, sono i figli maschi che ereditano il patrimonio familiare. Per quanto riguarda le figlie femmine, invece, Enrico lascia importi diversi per la dote di ciascuna figlia, a seconda che sia sposata o ancora nubile²⁰¹, rompendo con la consuetudine di trattare in modo paritario le figlie coniugate o da maritare²⁰². Le stesse figlie che Enrico decide di destinare alla vita religiosa sono trattate in modo diverso: Adalasia, già monacata, aveva ricevuto 60 lire provenienti dal patrimonio della defunta moglie Maria, mentre la piccola Audeta (nata dal secondo matrimonio), che probabilmente al momento della dettatura del testamento ha meno di 12 anni, riceve solo 10 lire. Somme molto esigue, dunque, in linea con quanto si riscontra nel precedente testamento, ma che presentano anche un forte discrimine tra le figlie nate dalla prima o seconda moglie.

²⁰⁰ Per una ricostruzione biografica si rimanda a CALLERI 2019, p. 171 e sgg.

²⁰¹ A Giovanna vanno 200 lire (di cui 100 provenienti dal patrimonio della madre, e altre 100 dal proprio patrimonio), a Adelina 250 lire, a Ermegina 300 lire, a Sibilina 200 lire. L'elenco esclude Alda, alla cui dote di 100 lire aveva pensato la madre, Maria, perché probabilmente già defunta. Adalasia e Audeta, quest'ultima l'unica figlia nata dal matrimonio con la seconda moglie, sono avviate alla vita religiosa. Per un'analisi del testamento e per l'edizione del documento si veda CALLERI 2019, pp. 180-187, 192-194.

²⁰² È eloquente il caso di Iuleta Zaccaria, costretta a dettare un codicillo per ovviare alla mancata inclusione di quattro delle sue sei figlie nel testamento, a cui lascia solo 2 lire ciascuna come *falcidia*, mentre alla figlia sposata destina 10 lire e a quella nubile 5. Si veda anche Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X, paragrafo 2.4.

Un atteggiamento diverso, invece, si coglie se si guarda al testamento di un individuo che proviene dal *milieu* professionale dei notai. Nel testamento datato 1300 Simone *Vatacii*²⁰³, notaio al servizio delle istituzioni, menziona una figlia, Giovannina, che è stata avviata in giovanissima età alla vita monastica. Non conosciamo la consistenza della dote che le era stata corrisposta, ma il padre fa in modo di lasciarle l'usufrutto di tutte le quote di debito pubblico possedute, mentre destina la piena proprietà di tali quote al figlio Michele. Si tratta probabilmente di un lascito sostanzioso, considerando che questo notaio riesce ad accumulare una discreta ricchezza.

Si può guardare infine al testamento di un ligure che la lasciato la madre patria e vive a Laiazzo (l'odierna Yumurtaalik, nel golfo di Alessandretta, vicino al confine tra Turchia e Siria). Guido di Vindersi, perciò originario dell'Oltregiogo, detta testamento il 19 novembre 1279. L'atto chiarisce che Guido proviene dagli strati più bassi della società: le disposizioni infatti sono mirate alla sistemazione dei debiti (per estinguere i quali indica che siano venduti tutti i beni che possiede a Laiazzo), limitandosi a istituire eredi i tre figli maschi e a lasciare sua moglie *donna et domina* dei suoi beni, oltre alle *rationes* che le spettano di diritto. Nonostante la povertà, Guido non manca di legare alla figlia Francolina, monaca nella comunità di Sant'Agata in Genova, una pensione vitalizia di 60 soldi annui²⁰⁴: una somma onerosa se consideriamo che l'uomo ha dei debiti e che la responsabilità di corrispondere il denaro sarebbe gravata sui fratelli della giovane una volta morto il testatore.

Pur senza attribuire ai casi reperiti valore paradigmatico, dal momento che la ricerca andrebbe proseguita nel tentativo di costruire un campionario di casi più variegato, è evidente un diverso atteggiamento dei padri verso le figlie destinate alla vita monastica. La scelta delle quote previste per queste ragazze e donne dipende prevedibilmente da una serie di variabili che includono non solo le consuetudini e le inclinazioni personali, ma anche la configurazione familiare. I primi due testamenti devono infatti distribuire il patrimonio a una famiglia molto estesa, mentre Simone *Vatacii* nel 1300 ha solo due figli, un maschio e una femmina.

²⁰³ È pervenuto un testamento precedente rogato dal notaio nel 1289; per i due testamenti si veda BEZZINA 2018c, pp. 135-139.

²⁰⁴ *Notai genovesi in Oltremare* 1989, doc. 132 del 1279, novembre 19, pp. 372-373.

5. *La dote tra prassi e normativa*

La straordinaria ricchezza documentaria disponibile ha permesso di tracciare l'evoluzione di dote e antefatto a partire dagli anni immediatamente a ridosso dell'abolizione della *tercia* sia nella prassi sia nel diritto. Dal punto di vista della prima, è evidente lo scarto tra Genova e il resto della regione, in particolare il Ponente ligure, dove si riscontra, anche negli atti privati, l'ineluttabile assenza dell'antefatto. Si tratta però dell'unica sostanziale differenza che si può sottolineare tra la maggiore città ligure e gli altri contesti medio piccoli, poiché l'enorme divario tra la documentazione propriamente genovese e quella che copre il resto della regione permette di fare un affondo decisamente più dettagliato sugli aspetti gestionali del fondo muliebre solo per quanto riguarda Genova.

Patrimonio femminile per eccellenza, la dote non è un fondo statico, ma può essere aumentato – così come l'extradote può essere accresciuta in vario modo – tramite l'apposito strumento dell'*augmentum dotis* (qualora ci sia sufficiente intesa con il marito per richiedere un corrispettivo aumento di antefatto) o rimodulato e ricalibrato in caso di vedovanza e nuove nozze. L'analisi della documentazione ha sollevato anche il dubbio sull'effettivo conferimento della dote dal punto di vista sia dei tempi (perché molti sembrano i casi in cui la dote rimane un credito), sia materiale (perché non si ha garanzia che il fondo sia sempre versato in numerario). Oltre a ciò, si può osservare che nonostante il patrimonio dotale sia in teoria di pertinenza del nucleo familiare che fa perno sui coniugi, permangono interferenze da parte delle famiglie di origine degli sposi – siano esse di umili origini o di elevata estrazione sociale – particolarmente quando i coniugi sono giovani e al loro primo matrimonio. In questo senso, benché negli importi – in particolare quando si parla dell'aristocrazia cittadina – le spettanze femminili non rispecchino di certo la ricchezza complessiva delle loro famiglie, su questo patrimonio, che appare centrale per interessare alleanze politico-economiche, convergono gli interessi della famiglia allargata, specialmente se consideriamo che nel corso dei secoli XII e XIII si assiste a una progressiva chiusura in senso patriarcale, resa ancora più palese dal coagulo di gruppi parentali aristocratici in alberghi.

In materia di diritto, si nota una quanto mai precoce trasformazione della prassi in normativa. Il primo codice genovese di leggi pervenuto (1270-1316), infatti, chiarisce come si cominci molto presto a normare il fondo dotale, non solo tutelando le spettanze femminili, ma anche ponendo limiti alla possibilità delle donne sia di disporre liberamente delle loro *rationes*

(con l'introduzione del principio di reciprocità dei donativi), sia di rivendicare diritti sul patrimonio delle loro famiglie di origine oltre a quanto viene loro concesso quando si sposano o prendono i voti. L'introduzione dei principi di *exclusio propter dotem* ed *exclusio propter masculos* nella normativa, sicuramente nella seconda metà del Duecento, ma già riscontrabili nella prassi quasi un secolo prima, evidenzia quanto sia accelerato, in questo particolare frangente, il processo di erosione dei diritti femminili. Si tratta di una normativa che nel complesso viene pressoché pedissequamente ripresa negli statuti di Albenga, l'altra città ligure con cui si può tentare un confronto dal punto di vista normativo.

In materia di normativa, è bene ribadire in ultima battuta che dote e matrimonio non sono perfetti sinonimi: i cambiamenti ravvisabili nel secolo XII coincidono con la riformulazione del diritto canonico sul matrimonio, che non riesce però a dare una precisa definizione delle condizioni necessarie per essere ritenuti marito e moglie. Nella documentazione cominciano a comparire chiari segni della necessità di trovare una soluzione all'incertezza circa lo *status* dei conviventi solo a partire dalla seconda metà del secolo XII, quando si leggono i primi, e comunque rari, contratti dotali che possiamo più prettamente definire 'matrimoniali'; è un chiaro segno del lentissimo adeguamento alla normativa canonica e di una tenue consapevolezza che l'*instrumentum dotis* può essere una prova dell'esistenza di quel vincolo coniugale di cui le *rationes* femminili costituiscono la base economica.

Opere citate

- Annali genovesi* 1 1890 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di L.T. BELGRANO, 1, Roma 1890 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- Annali genovesi* 3 1923 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MMCCXXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 3, Roma 1923 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- Annali genovesi* 4 1926 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 4, Roma 1926 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- APROSIO 2001 = S. APROSIO, *Vocabolario ligure storico-bibliografico*, 1, Savona 2001.
- Arnaldo Cumano 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).

- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BALLETTO 2009 = L. BALLETO, *Spigolando tra gli atti notarili genovesi del Quattrocento: brevi note in tema di nullità e/o scioglimento del matrimonio a Genova sulla fine del medioevo*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 1-34.
- BÉGHIN 2013 = C. BÉGHIN, *Dot, patrimoine et solidarité à Montpellier dans les derniers siècles du Moyen-Âge*, in *Les femmes dans l'espace nord-méditerranéen depuis le Moyen Âge*, a cura di C. KLAPISCH-ZUBER (« Etudes Roussillonnaises », 25/1, 2013), pp. 31-40.
- BELLAVITIS 1995 = A. BELLAVITIS, *La famiglia "cittadina" veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in « Studi veneziani », 30 (1995), pp. 55-68.
- BELLAVITIS 2001 = A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Rome 2001 (Collection de l'École française de Rome, 282).
- BELLAVITIS - CHABOT 2005 = A. BELLAVITIS - I. CHABOT, *A proposito di « Men and Women in Renaissance Venice » di Stanley Chojnacki*, in « Quaderni storici », XL (2005), 118/1, p. 203-238.
- BELLOMO 1961 = M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi: contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961 (*Ius Nostrum: Studi e Testi Pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma*, 7).
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in Twelfth- and Thirteenth-Century Genoa: a Reappraisal*, in « Genesis », 16/2 (2017), pp. 111-130.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in « Notariorum itinera ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), pp. 117-152.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Charting the extradotal (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in « Journal of Medieval History », 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018c = D. BEZZINA, *Married women law and wealth in 14th-century Genoa*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BEZZINA 2018d = D. BEZZINA, *Porchetto Spinola*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 93, Roma 2018, pp. 730-733.
- BEZZINA 2019 = D. BEZZINA, *The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in thirteenth-century Genoa*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 205-230.
- BOCCHER - CURZEL - FRANCESCHINI 2017 = S. BOCCHER - E. CURZEL - I. FRANCESCHINI, *Un mondo in salita. Il maso di Antraque sul monte di Roncegno (XIII-XIV secolo)*, con la collaborazione di M. STENICO - M. BERLANDA - M. RAPANÀ, Trento 2017.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », 30 (2000-2001), pp. 76-128.

- BRACCIA 2008 = R. BRACCIA, *Mogli in fuga: riflessioni sugli effetti patrimoniali della separazione coniugale nell'esperienza giuridica genovese d'antico regime*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli 2008, pp. 157-182.
- BRACCIA 2016 = R. BRACCIA, *Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: quasi matrimoni, matrimoni presunti o clandestini?*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*. Atti dell'incontro italo-tedesco, Imperia 27-28 novembre 2015, a cura di G. VIARENGO, Torino 2016, pp. 27-52.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detsalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in « *Scrineum Rivista* », 16 (2019), pp. 169-203.
- CAVALLAR - KIRSHNER 2004 = O. CAVALLAR - J. KIRSHNER, *Making and Breaking Betrothal Contracts (Sponsalia) in Late Trecento Florence*, in J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval Italy*, Toronto 2015, pp. 20-54 [ed. or. In *Panta rei. Studi in onore di Manlio Bellomo*, 1, a cura di O. CONDORELLI, Roma 2004, pp. 395-452].
- CHABOT 2001 = I. CHABOT, *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, dal medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp. 55-76.
- CHABOT 2011 = *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).
- CHABOT 2014 = I. CHABOT, *Il matrimonio di Dante*, in *Dante attraverso i documenti*, I, *Famiglia e patrimonio (secolo XII - 1330 circa)*, a cura di G. MILANI - A. MONTEFUSCO, in « *Reti Medievali Rivista* », 15/2 (2014), pp. 271-302.
- CHABOT 2020 = *Deux, trois, cent Italies. Réflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux (XII^e-XVI^e siècles)*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 211-232.
- CARPEGNA FALCONIERI 1995 = T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Sposarsi a Roma. Alcuni aspetti del matrimonio tra VIII e XIII secolo*, in « *Ricerche storiche* », 25/1 (1995), pp. 3-33.
- Comparing Two Italies* 2020 = *Comparing Two Italies. Civic tradition, trade networks, family relationships between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020.
- Dots et douaires* 2002 = *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295).
- Diritto privato romano* 2014 = *Diritto privato romano*, a cura di A. LOVATO - S. PULIATTI - L. SOLIDORO, Torino 2014.
- EMBRIACO 2004 = P.G. EMBRIACO, *Vescovi e signori. La Chiesa albenganese dal declino dell'autorità regia all'egemonia genovese (secoli XI-XIII)*, Bordighera-Albenga 2004 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXX).
- FAINI 2009 = E. FAINI, *Aspetti delle relazioni familiari nel Fiorentino. Il mutamento tra i secoli XI e XIII*, in « *Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge* », 121/1 (2009), pp. 133-153.
- FELLER 2002 = L. FELLER, « *Morgengabe* », *dot, tertia: rapport introductif*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JEAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 1-25.

- Femmes, dots, patrimoines* 1998 = *Femmes, dots, patrimoines*, a cura di A. GROPPI - G. HOUBRE, in « Clio. Femmes, Genre, Histoire », 7 (1998).
- GARCÍA MORCILLO 2014 = M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations*, in *Gift-Giving and the Embedded Economy in Ancient Greece and Rome*, a cura di F. CARLÀ - M. GORI, Heidelberg 2014, pp. 241-268.
- Giovanni di Amandolesio* 1993 = *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, a cura di L. BALLETO, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 26).
- Giovanni di Giona* 1995 = *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, a cura di G. FALCO - G. PISTARINO, Borgo S. Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni di Guiberto* 1940 = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Giovanni Scriba* 1934-35 = M. CHIAUDANO, M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; Regesta Chartarum Italiae, 19-20).
- GIULIODORI 2005 = S. GIULIODORI, «*De rebus uxoris*». *Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXIII (2005), 606, pp. 651-679.
- GOODY 1976 = J. GOODY, *Inheritance, Property and Women: Some Comparative Considerations*, in *Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe, 1200-1800*, a cura di J. GOODY - J. TIRSK - E.P. THOMPSON, Cambridge, 1976, pp. 10-36.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- Guglielmo* 2009 = *Il cartolare di 'Uberto', II, Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV).
- GUGLIELMOTTI 2005 = P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (E-Book Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2014 = P. GUGLIELMOTTI, *Statuti liguri: primi sondaggi, molteplicità di soluzioni*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 126/2 (2014), *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècles)*, a cura di D. LETT.
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «*Agnacio seu parentella*». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Genoa and Liguria*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 49-71.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: new perspectives and past approaches*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 167-187.

- HAUG 2016 = H. HAUG, *Annales Ianuenses. Orte und Medien des historischen Gedächtnisses in mittelalterlichen Genua*, Göttingen 2016.
- HUGHES 1978 = D.O. HUGHES, *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in « *Journal of Family History* », 3/3 (1978), pp. 262-296.
- HUGHES 1975a = D.O. HUGHES, *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, in « *Past and Present* », 66/1 (1975), pp. 3-28.
- HUGHES 1975b = D.O. HUGHES, *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*, in *The Family in History*, a cura di CH. E. ROSENBERG, Philadelphia 1975, pp. 115-143.
- HUGHES 1976 = D.O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in *Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE, E. GRENDI, G. LEVI, in « *Quaderni storici* », 10/3 (1976), pp. 929-952.
- HUGHES 1977 = D.O. HUGHES, *Kinsmen and Neighbors in Medieval Genoa*, in *The Medieval City*, a cura di D. HERLIHY - H.A. MISKIMIN - A.L. UDOVITCH, New Haven-London 1977, pp. 95-111.
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- KIRSHNER 2015a = J. KIRSHNER, *Materials For a Gilded Cage: Nondotal Assets in Florence, 1300-1500*, in J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 74-93 (rielaborazione dell'articolo pubblicato in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D.I. KERTZER - R.P. SALLER, New Haven 1991, pp. 184-207).
- KIRSHNER 2015b = J. KIRSHNER, *Wives Claims against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*, J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 131-160 (rielaborazione dell'articolo pubblicato in *Women of the Medieval World*, a cura di J. KIRSHNER - S. WEMPLE, Oxford e New York 1985, pp. 256-302).
- KLAPISCH-ZUBER 1985 = C. KLAPISCH-ZUBER, *The Griselda Complex: Dowry and Marriage Gifts in the Quattrocento*, in *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago-London 1985, pp. 213-246.
- KLAPISCH-ZUBER 1979 = C. KLAPISCH-ZUBER, *Zacharie ou le père évincé. Les rites nuptiaux toscans entre Giotto et le concile de Trente*, in « *Annales économiques, sociétés, civilisations* », 34 (1979), pp. 1216-1243 (trad. it. *Zaccaria o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento*, in EAD., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1988, pp. 109-151).
- KUEHN 2015 = T. KUEHN, *Gender and Law in Milan*, in *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan*, a cura di A. GAMBERINI, Leiden 2015 (Brill's Companions to European History, 7), pp. 406-431.
- LANARO - VARANINI 2009 = P. LANARO - G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Istituto internazionale di storia economica F. Datini. Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008, Firenze, 2009, pp. 81-102.

- Lanfranco* 1951 = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XII e del XIII, VI).
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in « Frontiers of law in China », 7/4 (2012), pp. 644-655.
- LE JAN 1993 = R. LE JAN, *Aux origines du douaire medievale (VI^e-X^e siecles)* in *Veuves et veuvage dans le haut moyen âge*, a cura di M. PARISSÉ, Paris 1993, pp. 107-121.
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- LOMBARDI 2001 = D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001.
- LUMIA OSTINELLI 2003 = G. LUMIA OSTINELLI, « *Ut cippus domus magis conservetur* ». *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI (2003), 595, pp. 3-51.
- MADDEN - QUELLER 1993 = D.E. MADDEN - T.F. QUELLER, *Father of the bride: fathers, daughters, and dowries in late medieval and early renaissance Venice*, in « Renaissance Quarterly », 46 (1993), p. 685-711.
- MAZO KARRAS 2012 = R. MAZO KARRAS, *Unmarriages. Women, Men, and Sexual Unions in the Middle Ages*, Philadelphia 2012.
- NICCOLAI 1940 = F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940.
- Notai genovesi in Oltremare* 1989 = *Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro da Bargone (1277, 1279)*, a cura di L. BALLETO, Genova, 1989 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 53).
- Oberto Scriba* 1938 = *Oberto Scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO, R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai Liguri dei secoli XII, I).
- OLIVIERI 1860 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « ASLi », I (1860), pp. 156-626.
- ORLANDO 2018 = E. ORLANDO, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 13-36.
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997) pp. 115-212.
- POLONIO 2001 = V. POLONIO, *Consentirono l'un l'altro: il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001, pp. 23-53.
- POLONIO 2002 = V. POLONIO, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 67).
- Repertorio degli statuti* 2003 = *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, 19).
- REYNOLDS 2007 = P.L. REYNOLDS, *Marrying and Its Documentation in Pre-Modern Europe: Consent, Celebration and Property*, in *To Have and to Hold: Marrying and Its Documen-*

- tation in Western Christendom, 400-1600*, a cura di P.L. REYNOLDS - J. WITTE Jr., Cambridge 2007, pp. 1-42.
- Salmone 1906 = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, a cura di A. FERRETTO, Genova 1906 (« ASLi », XXXVI).
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pitarino, 3).
- Santo Stefano* 3 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, 3, (1258-1293)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, 25).
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di ID., Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, 19), pp. 1-22.
- SCHMUGGE 2018 = L. SCHMUGGE, *Costrette. La violenza contro le donne nelle suppliche del papa*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 179-208.
- SMAIL 1997 = D.L. SMAIL, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in « *Annales. Histoire, Sciences Sociales* », 52/2 (1997), pp. 343-368.
- SPERLING 2004 = J. SPERLING, *Marriage at the Time of the Council of Trent (1560-70): Clandestine Marriages, Kinship Prohibitions, and Dowry Exchange in European Comparison* in « *Journal of Early Modern History* », 8/1 (2004), pp. 67-108.
- Statuta antiquissima Saone* 1971 = *Statuta antiquissima Saone (1345)*, a cura di L. BALLETO, Savona, 1971.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1995 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Statuti di Zuccarello* 1999 = *Statuti comunali di Zuccarello del 1281*, a cura di N. CALVINI, Zuccarello 1999.
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai costumi pisani della legge e dell'uso (secolo XIII)*, Napoli 1998.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme della coniugalità*, in *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di D. ADORNI - E. BELLIGNI, Milano 2018, pp. 105-123.
- Voghera e Genova* 1908 = *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, a cura di G. GORRINI, Pinerolo 1908 (Corpus Chartarum Italiae, 36).
- ZARRI 1996 = G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. PRODI - W. REINHARD, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, quaderno 45), pp. 437-484.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'estrema ricchezza della documentazione genovese e ligure permette di affrontare il tema della dote, patrimonio femminile per eccellenza, a partire da una cronologia molto alta, subito a ridosso dell'abolizione della *tercia* che, come ben noto, innesca un processo di deterioramento dei diritti patrimoniali femminili. Il saggio prende in considerazione il nesso tra dote e matrimonio, sottolineando come non vi è, almeno fino alla fine del periodo qui preso in considerazione, un modo per certificare con assoluta sicurezza la validità dell'unione matrimoniale. Segue una discussione sull'evoluzione della normativa che regola la dote, sempre in bilico tra protezione ed esclusione. Much attention è prestata all'informazione che ricaviamo dagli atti della prassi: dalla costituzione della dote e dalle strategie familiari e coniugali ad essa connesse, alla fluidità del fondo dotale, che può anche essere aumentato (*augmentum dotis*) o trasformato, alla difficoltà delle donne a riottenere le loro spettanze una volta raggiunta la vedovanza. Quello che emerge è un quadro molto complesso a testimonianza dell'estrema varietà delle situazioni e della duttilità dell'istituto della dote.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Albenga, Liguria, *cartularia* notarili, dote, patrimonio, matrimonio, corredo nuziale, famiglie, mogli, vedove.

The rich and varied extant Genoese and Ligurian sources enable to consider the dowry from as early as the second half of the twelfth century, immediately after the abolition of the *tercia*, which, as is well known, is the first step in the process of deterioration of women's property rights observable in the late medieval Italian communes. The essay considers the link between dowry and marriage, highlighting that at least until the end of the period considered here no clear way existed that could guarantee with absolute certainty the validity of a marriage. A discussion on the evolution of the law governing dowry, perfectly balanced between protection and exclusion, ensues. Much attention is devoted to the information obtained from the acts of practice: from the constitution of dowry, and the family and conjugal strategies it entailed, to the fluidity of the dotal fund, which could be increased (*augmentum dotis*) or transformed, to the difficulties endured by widows reclaiming their dowries. A very complex picture emerges, testifying to the extreme variety of situations and the flexibility of the dowry.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Albenga, Liguria, notarial registers, dowry, patrimony, trousseau, family, wives, widows.

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.sisp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖥 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare giugno 2020

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)